N.27 MARZO 2026

Il Sole 24 ORE Professionale

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con Il Sole 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

Il Sole 24 ORE Professionale

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
Il Sole 24 ORE Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
Il Sole 24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2026 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
26 marzo 2026

CONTENUTI

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

L'OPINIONE DI SAFE-HUB DELLE ECONOMIE CIRCOLARI
Futuro incerto ma circolarità prevedibile 5

F-GAS
Contrabbando f-gas: l'alternativa è la rigenerazione 7

INDUSTRIA PULITA
Clean industrial deal, la commissione europea dialoga con le imprese 12

TESSILE
Ocse: il riciclo tessile ha bisogno di uno specifico approccio di due diligence 17

REGOLAMENTO ELV
Batterie e veicoli a fine vita, il cerchio ancora da chiudere 21

BOLLETTINO DEL CONSUMATORE AEE CONSAPEVOLE
Compri online? Il ritiro gratuito del tuo vecchio apparecchio è un tuo diritto 27

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professional

EUROPA
Industrial Accelerator Act, l'alba di una nuova politica industriale UE 30

GREEN EVOLUTION
Il recupero del fosforo? Un esperimento di sovranità materiale 36

RENTRI
Cancellazione dal RENTRI entro il 30 per consorzi e piccole partite IVA 40

RESPONSABILITA'
Responsabilità degli enti ex Dlgs 231/2001 e Direttiva CSRD, evoluzione della governance d'impresa 42

TRASPARENZA
Greenwashing, le nuove norme nel Codice del Consumo 48

REATI
Traffico illecito, dovuto anche il risarcimento degli incentivi 53

FISCO
IVA agevolata estesa a tutti i trasporti di rifiuti: irrilevante la destinazione 57

BREAKING NEWS **59**

OltreilGreen24: il numero di questo mese

Questo numero di marzo di Oltreilgreen24 esce in un momento in cui, tra venti di guerra, l'Europa accelera con decisione su politica industriale e autonomia strategica. L'**Industrial Accelerator Act**, presentato dalla Commissione il 4 marzo, è il segnale più recente di questa svolta — e si inserisce coerentemente nel percorso tracciato dal **Clean Industrial Deal**: il programma che promette di coniugare circolarità ed obiettivi ambientali con il rilancio strategico dell'economia europea. Un articolo di SAFE racconta come dietro il silenzio mediatico sul Clean Industrial Deal sia in corso un intenso dialogo tra Bruxelles e le imprese, mentre Raffaele Lupoli, in un altro articolo, analizza in profondità l'Industrial Accelerator Act.

La circolarità di **batterie esauste e veicoli a fine vita** è leva strategica degli obiettivi di autonomia dell'Unione Europea, ma, come spiega un dossier scritto dalla nostra redazione, il cerchio normativo che collega i due ambiti è ancora da chiudere. Raffaele Lupoli ci invita poi a porre attenzione su un altro materiale, prezioso e strategico ma spesso disperso, che è insostituibile per l'agricoltura e sempre più rilevante per le batterie di nuova generazione: il **fosforo**.

La circolarità, come l'autonomia, si costruisce sull'efficacia e l'efficienza.

Oggi come non mai le politiche ambientali hanno bisogno di concretezza.

Un articolo redazionale di SAFE illustra il disastro in corso nel settore **F-Gas**, dove i divieti ambientali, purtroppo, hanno stimolato il contrabbando; in Italia oggi circa il 50% del mercato è illegale. L'iniziativa dei produttori sul gas rigenerato può essere determinante per costruire scenari più accettabili e funzionali. Anche sul fronte della **circolarità tessile**, purtroppo, l'illegalità non è un'eccezione, e questa volta a dirlo non è SAFE ma l'OCSE, che propone soluzioni di trasparenza che ricalcano quelle che noi applichiamo da anni.

Questo è il tema di un altro nostro articolo redazionale. Come spiego nella mia rubrica di opinione, bisogna essere ottimisti e darsi da fare: tutti driver

mostrano che, nonostante le molte difficoltà contingenti, l'economia circolare sarà uno dei più importanti **settori del futuro**. Chi lavora bene sarà premiato e chi lavora male sarà centrifugato dalla storia.
Vi proponiamo poi, come sempre, un ricco aggiornamento normativo.
Il **decreto sul greenwashing** introduce una black list di pratiche vietate e definizioni precise per le asserzioni ambientali generiche.
Una sentenza della Cassazione impone il **risarcimento degli incentivi** in caso di materiali non conformi negli impianti di incenerimento.
Su **RENTRI** e tracciabilità dei rifiuti, Paola Ficco ci aggiorna sull'ultima proroga: formulario cartaceo ancora possibile fino a settembre, cancellazioni entro il 30 marzo per i soggetti esclusi. L'**IVA agevolata al 10%** si applica a tutti i trasporti di rifiuti indipendentemente dalla destinazione finale: lo chiarisce una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate, illustrata da Benedetto Santracroce e Simona Ficola. E Riccardo Lucev analizza la convergenza tra **CSRD e Modello 231**: due strumenti che, se integrati, possono diventare un'autentica infrastruttura di governance. Infine, un'interessante sezione di **breaking news** su infrazioni europee, imballaggi e altri temi, e il nostro immancabile bollettino rivolto ai consumatori di apparecchi elettrici ed elettronici.
Un numero davvero denso, come si addice al momento storico!

Buona lettura!

Giuliano Maddalena
Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

OLTRE IL GREEN
L'IMPRONTA NATURALE

EDITORIALE

a cura di Giuliano Maddalena , Direttore di Safe – Hub delle Economie Circolari

L'OPINIONE DI SAFE-HUB DELLE ECONOMIE CIRCOLARI

FUTURO INCERTO MA CIRCOLARITÀ PREVEDIBILE

Federico Fubini, in un editoriale pubblicato il 9 marzo sul Corriere, la chiama "**Prima guerra globale**". Stato di guerra endemico, con circa 50 paesi direttamente coinvolti, ma senza coalizioni rigidamente contrapposte. "Rivalità a volte fluide e *à la carte*", dove "ciascuno dei focolai si rivela incredibilmente difficile da sedare e spegnere definitivamente". L'economista Jeffrey Sachs, ex Direttore dell'Earth Institute alla Columbia University, invece, ha appena rilasciato un'intervista dove argomenta che, "probabilmente", la **terza guerra mondiale** è appena iniziata (dice "probabilmente", perché esiste ancora la possibilità che venga contenuta sul nascere); Sachs però, usando categorie simili a quelle citate da Fubini, afferma che *di sicuro* siamo già nel mezzo di una "guerra globale". Il confronto militare, va da sé, si inscrive nel quadro di una **guerra commerciale** e di una disperata **corsa all'approvvigionamento di risorse energetiche e materie prime**.

In questa epoca quasi nulla si può pianificare con fiducia. Il **World Uncertainty Index** ha toccato picchi mai visti e gli analisti reputano altamente probabile, entro i prossimi dieci anni, uno shock economico-finanziario di grande magnitudine e/o un conflitto militare di vasta scala. Ma in Europa **l'Economia Circolare, comunque vada, è destinata a crescere**, così come gli altri settori legati alla transizione energetica. Non perché l'Economia Circolare sia immune dalle turbolenze. Ma perché le turbolenze stesse (i conflitti, le crisi di approvvigionamento, la corsa alle materie prime) stanno funzionando, paradossalmente, da **acceleratori**. E quando un *trend* è alimentato contemporaneamente dalla necessità strategica e di mercato, dalla pressione normativa e dall'innovazione tecnologica, la sua traiettoria diventa difficile da invertire.

Indipendenza energetica ed Economia Circolare sono strettamente collegate, perché l'exploit delle principali tecnologie di energia alternativa ai combustibili fossili incrementerà in modo esponenziale la domanda e il prezzo dei minerali critici generando un gigante driver di mercato per lo sviluppo del riciclaggio. L'Unio-

ne Europea, trovandosi in una condizione particolarmente vulnerabile per la sua scarsità di materie prime, sta governando e preparando transizione energetica e scenario circolare per mezzo di una **riforma normativa ed industriale implementata a tappe forzate**. Il concetto di **autonomia strategica**, ormai promosso quasi unanimemente dalle forze politiche comunitarie, non va confuso con l'autarchia prebellica ed isolazionista di memoria mussoliniana. Nel caso attuale non si mira a perseguire l'autosufficienza, "escludendo l'esterno", ma ad incrementare l'indipendenza economica per mezzo della ***resilienza*** (mantenere il proprio asse di equilibrio nonostante impatti, traumi ed incertezze).

Un percorso lineare? Assolutamente no. L'industria comunitaria esige equilibrio e neutralità tecnologica, come nel caso dei motori endotermici, che possono essere preservati nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione grazie all'uso di biocarburanti (togliendo quote di mercato ai veicoli elettrici, che sono il driver principale della domanda di minerali critici). Il governo italiano punta a contenere l'emergenza assicurandosi un adeguato approvvigionamento di gas, e non sta dando priorità all'energia rinnovabile (rallentando uno degli elementi chiave della transizione). Il nostro paese, pur essendo campione europeo dell'Economia Circolare, nel periodo 2019-2023 ha registrato un calo degli investimenti privati in questo settore a causa di una combinazione di elementi congiunturali. Ma al di là delle fluttuazioni contingenti e delle fisiologiche istanze di bilanciamento **il *trend* generale è segnato**: sia per dinamica naturale del mercato che per effetto delle policies comunitarie.

Per l'Unione Europea, e anche per l'Italia, la circolarità è una **questione esistenziale**. La Commissione stima che entro il 2030 lo sviluppo dell'Economia Circolare possa **ridurre del 15–20% la dipendenza dell'Unione dalle materie prime importate**. L'Economia Circolare, in questa epoca storica, potrebbe costituire l'ago della bilancia tra sopravvivenza e default. Think tank ed analisti finanziari prevedono che in Europa, nei prossimi 5 anni, il ritmo di crescita del settore superi quello dell'industria satellitare ed aerospaziale, per consolidarsi entro 15 anni tra i settori leader dell'economia comunitaria.

Gli investitori e gli operatori del settore però vanno avvisati: **alcune filiere circolari cresceranno e altre no**. Quelle che si affermeranno e prospereranno, molto spesso, non sono quelle che oggi hanno la maggiore competitività commerciale; in virtù dei loro costi inferiori, gli operatori che si distinguono per poca trasparenza e scarso rispetto degli standard sociali ed ambientali continuano a prevalere in molti ambiti di mercato. Ma **la valanga della tracciabilità e dei controlli di filiera spazzerà via presto questi fenomeni residuali**.

Allo stesso tempo, occorre prestare speciale attenzione al rischio di **bolle speculative**, soprattutto in relazione ai modelli di business inventati a tavolino per "cavalcare l'onda", che basano le loro intere prospettive di sviluppo sugli indicatori, a volte ingenui, presentati nei "round" dei fondi di investimento.

F-GAS

CONTRABBANDO F-GAS: L'ALTERNATIVA È LA RIGENERAZIONE

Il commercio illegale di F-Gas dilaga in tutta Europa. L'Italia, come segnalato recentemente dal *Cooling post* in occasione dell'ultimo sequestro operato dalla guardia di finanza, è il "fronte più bollente" di questo traffico, "vantando" addirittura un **50% del mercato nazionale di F-gas coperto dalle offerte illegali**. Una presenza talmente grande, da conferirgli, *de facto*, un ruolo guida sul sistema dei prezzi. Il **driver principale** di questa illegalità crescente è il sistema di quote sui gas vergini imposto dalla norma europea.

"Il **sistema europeo di quote sugli F-gas** avrebbe dovuto essere uno strumento di disciplina del mercato, e in parte lo è. Ma ha prodotto anche qualcosa che il legislatore non aveva messo in conto: un **mercato nero robusto ed organizzato che cresce in modo proporzionale alla stretta regolatoria**", commenta Marco Ferracin di SAFE-Hub delle Economie Circolari.

Il **Regolamento (UE) 2024/573**, che è entrato in applicazione esattamente 2 anni fa, a marzo 2024, ha **inasprito ulteriormente il *phase-down* degli HFC** già avviato con il Regolamento 517/2014. Con il Regolamento del 2024, che abroga quello del 2014, le quote massime immettibili sul mercato unionale non sono più calcolate come percentuale della media annuale immessa tra il 2009 e il 2012, ma sono fissate come quantità assolute. Per il biennio 2025–2026 la quota di idrofluorocarburi immettibile sul mercato dell'Unione è fissata a 42,9 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente; nel triennio 2027-2029 la quota con-

sentita crollerà a 21,7 milioni di tonnellate, e poi, a bruschi scaloni, scenderà a 9 milioni nel triennio 2030-2032 e a uno zero assoluto nel 2050 (*Reg. UE 2024/573, Allegato VII*).
"La **domanda fisiologica** dei detentori di macchine ancora non obsolete funzionanti con i gas in *phase-out*, non può essere interamente soddisfatta dalle quote consentite di gas vergine. Nell'intenzione dei legislatori europei la piena soddisfazione di questa domanda avrebbe dovuto essere garantita dai **gas rigenerati** ottenuti dal trattamento dei gas residuali delle macchine in rottamazione. Gas rigenerati che, ovviamente, non sono oggetto di alcuna restrizione quantitativa", sottolinea Ferracin.

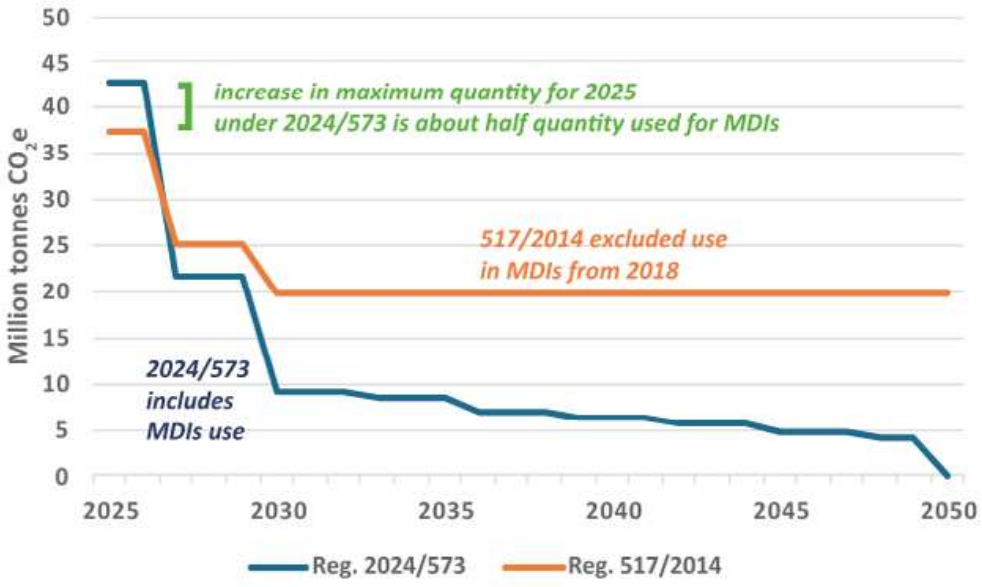

Comparazione tra le quote di immissione consentite dal Regolamento 517/2014 (abrogato) e il Regolamento 2024/573 (vigente). Fonte: elaborazione EFCTC dei dati forniti da *Fluorinated greenhouse gases 2024 ETC CM Report 2024/05, table 21*

"Ma qualcosa sta andando storto. **Il gas rigenerato, purtroppo, non ingrana sul mercato**. Le ragioni principali di questa *debacle* sono due: la prima è la scarsezza di materia prima provocata dalla dispersione alla fonte, attribuibile soprattutto al **disinteresse di molti installatori**, che invece che raccogliere i gas delle macchine obsolete in contenitori separati continuano a liberarli illegalmente nell'aria o ad inserirli in bombole promiscue; ciò accade nonostante gli obblighi di registro degli input e degli output, rendendo evidente un problema di *enforcement* della norma. Il secondo motivo è la **competizione sul prezzo con le offerte di gas illegale**. Chi rigenera il gas si trova quindi ad affrontare un **doppio imbuto**, sia nel lato dell'approvvigionamento che in quello della vendita".

"La scarsità dell'offerta di gas rigenerato, a sua volta, lascia spazi di mercato al gas vergine illegale, che è molto più competitivo di quello vergine legale dato che i prezzi di quest'ultimo sono schizzati alle stelle a causa delle restrizioni imposte dalla norma europea. **È un cane che si morde la coda**".

IL MERCATO NERO COME EFFETTO COLLATERALE

Nel 2021 l'Environmental Investigation Agency (EIA) ha stimato un commercio illegale annuo di HFC nell'UE pari a **30 milioni di tonnellate CO_2equivalenti**, pari a circa un quarto delle vendite legali (EIA, *Il crimine più agghiacciante d'Europa*, 2021). Nel 2024, un'indagine aggiornata dello stesso organismo ha documentato l'**evoluzione delle rotte e delle tattiche**: i trafficanti, riforniti principalmente da Turchia e Cina, entrano nell'UE attraverso Bulgaria e Romania, per poi ridistribuire i gas verso Germania, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. I metodi si affinano: si evitano i cilindri monouso vietati e si mascherano i gas HFC come idrofluoroolefine (HFO), sostanze meno regolamentate (EIA, *More Chilling Than Ever*, 2024). **Il contrabbando impara in fretta**.

Nel 2024, in seguito al sequestro di 4.800 bombole illegali arrivate nel porto di Rotterdam, è scattata un'operazione congiunta delle dogane europee che ha condotto, da sola, al **sequestro di 400.000 tonnellate CO_2 equivalente di gas illegali**. L'**operazione Khione**, condotta da maggio a ottobre 2024 sotto la guida dell'OLAF (l'Ufficio Antifrode della Commissione Europea), ha coinvolto le autorità doganali di 16 Stati membri più Turchia e Ucraina (paesi chiave per il transito delle spedizioni illegali verso l'UE) e si è concentrata sull'identificazione e il monitoraggio dei carichi sospetti, includendo ispezioni di magazzini e centri di distribuzione utilizzati per lo stoccaggio e la rivendita dei gas sul mercato nero. I procedimenti penali e doganali aperti a seguito dell'operazione riguardano Polonia, Italia, Romania, Slovacchia, Francia e Repubblica Ceca.

L'attività dell'OLAF non si è fermata al 2024. Nell'ottobre 2025 l'intelligence dell'ufficio antifrode europeo ha condotto al sequestro di 12.000 kg di F-gas illegali nel sud-est della Spagna: le autorità spagnole, agendo su segnalazione OLAF, hanno confiscato un camion carico di bombole nella provincia di Alicante; un carico del valore stimato di 413.000 euro destinato a essere distribuito a imprese e privati non autorizzati. L'**Operazione Demeter XI**, culminata a novembre 2025 con la partecipazione record di 120 amministrazioni doganali di tutto il mondo inclusa quella italiana, ha prodotto 409 sequestri (tra cui 168 tonnellate di ODS e HFC e oltre 5.700 pezzi di apparecchiature contenenti sostanze controllate dal Protocollo di Montreal). In Italia, solo questo marzo, i carabinieri hanno operato 25 sequestri e avviato 10 procedimenti penali.

I numeri dei sequestri crescono di anno in anno, ma restano episodici rispetto alla scala del fenomeno.

La percezione istituzionale del problema purtroppo è carente. L'EIA, nei report *Doors Wide Open* (2019) e *Europe's Most Chilling Crime* (2021), ha documentato la **sistematica discrepanza tra i registri doganali Eurostat e i dati gestiti dall'Agenzia Europea dell'Ambiente sulla base del portale F-Gas** (che riceve le autodichiarazioni di immesso delle aziende).
Il Reg. 2024/573 ha offerto una parziale soluzione a questo vuoto analitico collegando il portale F-gas al **sistema doganale EU Single Window** (*art. 20 e art. 38; operativo da marzo 2025*).
"Ma **i registri continuano a non essere sufficienti per descrivere la realtà**, perché sono strutturalmente basati sui flussi dichiarati" avverte Marco Ferracin. "Nei settori ad alta o altissima incidenza di sommerso, come il settore F-gas, le analisi basate sui registri formali restituiscono sempre versioni alterate della realtà; e quando i report che istruiscono l'azione legislativa, per eccesso di mentalità burocratica, si fondano esclusivamente sull'emerso, danno adito a **lacune normative di livello macroscopico**".

Il percorso degli F-gas illegali. Fonte: EIA, 2024

IL DILEMMA DELLA MICROSCALA

"Sarebbe però sbagliato confidare esclusivamente nella norma e nelle sue evoluzioni, o pensare che sia possibile schiacciare i traffici illegali ricorrendo solo alla repressione", puntualizza il manager di SAFE-Hub delle Economie Circolari. "**La vera battaglia contro l'illegalità si combatte costruendo alternative sul campo**, nell'operatività delle filiere, andando *oltre* le prescrizioni ufficiali e puntando al sodo delle questioni. In questa ottica, **i produttori possono offrire un contributo fondamentale**".
"Uno dei problemi chiave, nel settore F-gas, è la **capillarità e parziale incontrollabilità che caratterizza le operazioni di raccolta separata del gas**.

Verificare cosa accade tra le pareti di un'abitazione domestica non è affatto facile. Le microimprese, spesso individuali, che gestiscono le installazioni, hanno un ruolo cruciale nel sistema e sono difficili da coinvolgere e sensibilizzare.
Con il **progetto Centauri** (*abbreviazione di Centri di Assistenza Autorizzati Ridomus*, ndr) stiamo tentando di **aggredire il problema alla radice** instaurando, con la collaborazione dei micro-operatori, un sistema di recupero sistematico dei gas delle macchine da sostituire o da manutenere, accumulando stock di gas rigenerato che potrà essere riutilizzato nelle macchine nuove oppure impiegato per i rabbocchi negli interventi di manutenzione delle macchine già in funzione".
Ridomus, consorzio aderente a SAFE-Hub delle Economie Circolari che rappresenta circa l'80% della produzione italiana di macchine home comfort, ha avviato la fase pilota di Centauri nel 2023, **visitando uno per uno i Centri di Assistenza dei produttori soci** per verificare il livello di adempimento della norma ambientale e definire le azioni necessarie per adattarsi al regolamento F-GAS. A ogni centro vengono fornite le **bombole necessarie per raccogliere i gas in modo differenziato**, e Ridomus copre tutte le spese di adattamento al nuovo sistema.
"**Lavorare sulla grande scala è più facile:** le grandi imprese hanno strutture, risorse e incentivi a conformarsi" ammette Marco Ferracin. "A oggi, i principali volumi di gas rigenerato prodotto dalle nostre filiere deriva dalle convenzioni con le grandi utenze, ad esempio gli ospedali, che nei loro compressori stoccano quantità di gas considerevoli. Il cosiddetto costo di transazione, ossia lo sforzo per trovare un accordo comparato all'entità del risultato, con le grandi utenze è molto più basso".
"La sfida vera è raggiungere le microimprese artigianali che operano in modo capillare sul territorio, spesso a ridosso dell'informalità, intervenendo nella loro **economia comportamentale** quando la moral suasion non è sufficiente. Molti micro-operatori rispondono positivamente ai nostri stimoli perché, nonostante non dispongano di uffici di compliance e consulenti che li avvertano delle tendenze normative e di mercato, hanno sufficiente lungimiranza per comprendere che **adeguarsi agli standard ambientali è l'unico modo per aver un ruolo nello scenario futuro**".

INDUSTRIA PULITA

CLEAN INDUSTRIAL DEAL, LA COMMISSIONE EUROPEA DIALOGA CON LE IMPRESE

Dopo un lancio pubblico che a febbraio 2025 aveva ottenuto grande scalpore mediatico, il **Clean Industrial Deal** ("patto per l'industria pulita") è sostanzialmente sparito dalla cronaca. Il programma di punta dell'Unione Europea, finalizzato a ridisegnare l'economia comunitaria in nome del risparmio energetico e della competitività nei mercati globali, negli ultimi dodici mesi non ha più captato l'interesse dei mass-media e della stampa settoriale. In inglese, così come nelle altre lingue europee, gli articoli ed approfondimenti pubblicati sul web sono più unici che rari. Cosa è successo?
"A volte, quando il dialogo tra gli *stakeholder* è aperto e le posizioni sono in corso di definizione, nessuno desidera esporsi al dibattito pubblico, né tantomeno lo promuove", spiega **Giuliano Maddalena di SAFE-Hub delle Economie Circolari**. "Il silenzio stampa sul *Clean Industrial Deal* non è sintomo di paralisi del percorso. Al contrario, il dialogo delle imprese con la Commissione è più che mai intenso".

TRE INCONTRI AL GIORNO

Il *Corporate Europe Observatory*, poche settimane fa, ha riferito che sull'argomento del *Clean Industrial Deal*, nell'ultimo anno, i funzionari *top level* di Bruxelles hanno realizzato ben **750 incontri con gli stakeholder**: in gran maggioranza esponenti del mondo delle imprese, e specialmente del settore siderurgico,

minerario ed energetico. Considerato il numero di giorni lavorativi degli uffici della Commissione, ci sono stati più di **tre incontri al giorno**.
L'attività di dialogo più intensa ha riguardato il corpo centrale e strategico del *Clean Industrial Deal*, con 162 incontri dedicati presso le Direzioni Generali a Bruxelles (la più attiva è stata quella sul Mercato Interno). Gli altri incontri con i funzionari di Bruxelles si sono focalizzati sui percorsi chiave incorporati nella strategia del *Clean Industrial Deal*. Il **CBAM** (*Carbon Border Adjustment Mechanism*), che ponendo barriere all'importazione per i prodotti ad alto impatto ambientale cambia il sistema di prezzi delle filiere industriali europee, è stato oggetto di 145 incontri. A proposito del ***Circular Economy Act***, che una volta adottato reimposterà la legislazione europea su riduzione e recupero dei rifiuti, gli incontri sono stati 45. L'***Industrial Accelerator Act***, che punta a rilanciare l'industrializzazione europea in un quadro di sostenibilità, è stato l'argomento di 53 incontri; questo specifico percorso è culminato, a marzo 2026, in una proposta formale della Commissione Europea che dovrà essere discussa ed approvata da Parlamento e Consiglio. Sull'***Automotive Action Plan***, anch'esso inquadrato nel *Clean Industrial Deal*, sono stati compiuti 45 incontri.

GLI ASSI STRATEGICI

Quale sarà l'impatto del *Clean Industrial Deal* sulle imprese europee? **Giuliano Maddalena** risponde delineando il quadro strategico e politico in cui si sviluppa la proposta europea. "Diversamente dal *Green Deal*, che le industrie hanno criticato per non aver tenuto nel dovuto conto la sostenibilità economica, operativa e commerciale delle filiere, il nuovo programma pone al centro il **rilancio della competitività industriale**, continuando comunque a perseguire gli obiettivi ambientali strategici. Ma proprio l'incrementata attenzione sugli interessi industriali, con tutti gli ambiti d'intervento che ne conseguono, rende **potenzialmente più dirompenti** gli effetti di questo programma sul mondo delle industrie. Per le industrie europee il *Clean Industrial Deal* ha un'importanza di livello esistenziale; è quindi normale che il loro dialogo con la Commissione sia così intenso".
Nella comunicazione del 26 febbraio 2025 in cui presenta il *Clean Industrial Deal*, la Commissione afferma che "per realizzare un nuovo ecosistema industriale europeo di crescita e prosperità che sia fiorente, è essenziale **smettere di ragionare per compartimenti stagni e guardare invece all'intera catena del valore".**
"I sei fattori trainanti", secondo la Commissione, sono: 1) energia a prezzi accessibili, 2) mercati guida, 3) finanziamenti, 4) circolarità e accesso ai materiali, 5) mercati globali e partenariati internazionali e 6) competenze.
Questi fattori, dice la Commissione, "dovrebbero essere integrati da **interventi**

orizzontali in grado di rendere competitiva l'economia: ridurre la burocrazia, sfruttare appieno le possibilità offerte dalle dimensioni del mercato unico, anche attraverso la graduale integrazione dei paesi candidati, promuovere la digitalizzazione, accelerare la diffusione dell'innovazione, promuovere posti di lavoro di qualità e migliorare il coordinamento delle politiche a livello nazionale e dell'UE".

"La Commissione Europea parte da un'importante **premessa**", spiega Giuliano Maddalena. "I principali competitor globali dell'Unione Europea godono di costi energetici inferiori, e questo si riflette in un **grave svantaggio competitivo per le nostre industrie**. Secondo la Commissione investire nella decarbonizzazione contribuirà in modo determinante a **ribilanciare questo squilibrio**; lo sviluppo delle tecnologie pulite, inoltre, garantirà maggiore autonomia strategica e sarà un **forte fattore di posizionamento nel commercio globale**".

"L'International Energy Agency ha stimato che a livello mondiale, entro il 2035, il volume di mercato delle **sei principali tecnologie industriali di energia pulita** supererà i due trilioni di dollari annui. Le sei tecnologie in questione sono i pannelli fotovoltaici, le turbine eoliche, i veicoli elettrici, le batterie, gli elettrolizzatori e le pompe di calore. L'*European Investment Bank* riferisce che l'esportazione europea di tecnologie pulite è cresciuta del 65% dal 2017, a fronte del 79% di crescita delle esportazioni cinesi e di uno scarso 22% di quelle statunitensi.

Per acquisire la leadership globale di mercato in questo settore, rafforzando allo stesso tempo la sua autonomia strategica, l'Europa vuole implementare una **trasformazione industriale a tappe forzate**, proiettata sulla domanda di mercato globale ma garantita da una forte domanda interna; perché tale trasformazione sia possibile, le industrie e gli investitori devono avere prospettive sicure ed affidabili. Il *Clean Industrial Deal* costruisce strategicamente il nuovo scenario, a livello normativo, fiscale e finanziario, rendendo solide le previsioni di mercato su cui si affidano gli investitori. Il risparmio e l'autonomia energetici non sono perseguiti solamente per mezzo di interventi diretti sul settore energetico, ma anche, in modo indiretto, promovendo la **circolarità delle risorse** e stimolando la **domanda dei prodotti con basse emissioni**, includendo quelli di seconda mano".

Le risorse allocate dall'Unione per costruire questo scenario sono maggiori di quelle che si pensa di destinare all'Ucraina. "Da qui al 2029 il *Clean Industrial Deal* mobiliterà oltre **100 miliardi di euro** per supportare la manifattura europea di prodotti puliti", riporta il Direttore di SAFE-Hub delle Economie Circolari. "Un oceano di denaro che cambierà gli equilibri competitivi del settore industriale comunitario, non solo a livello globale ma anche nel mercato interno. Il regolamento ***Investeu***, che offre una base normativa al programma

europeo di supporto agli investimenti, in seguito a specifici emendamenti ha mobilitato 50 miliardi per finanziare lo sviluppo di tecnologie pulite, mobilità sostenibile e riduzione dei rifiuti; il ***Clean Industrial Deal state aid framework***, adottato a giugno 2025, velocizza gli aiuti di Stato per questi settori; altre ingenti risorse arriveranno dall'***Innovation Fund*** e dal programma ***Horizon Europe***. È poi in cantiere l'istituzione della ***Industrial Decarbonisation Bank***, che diventerà un importante volano per la distribuzione delle risorse e il sostegno degli investimenti".

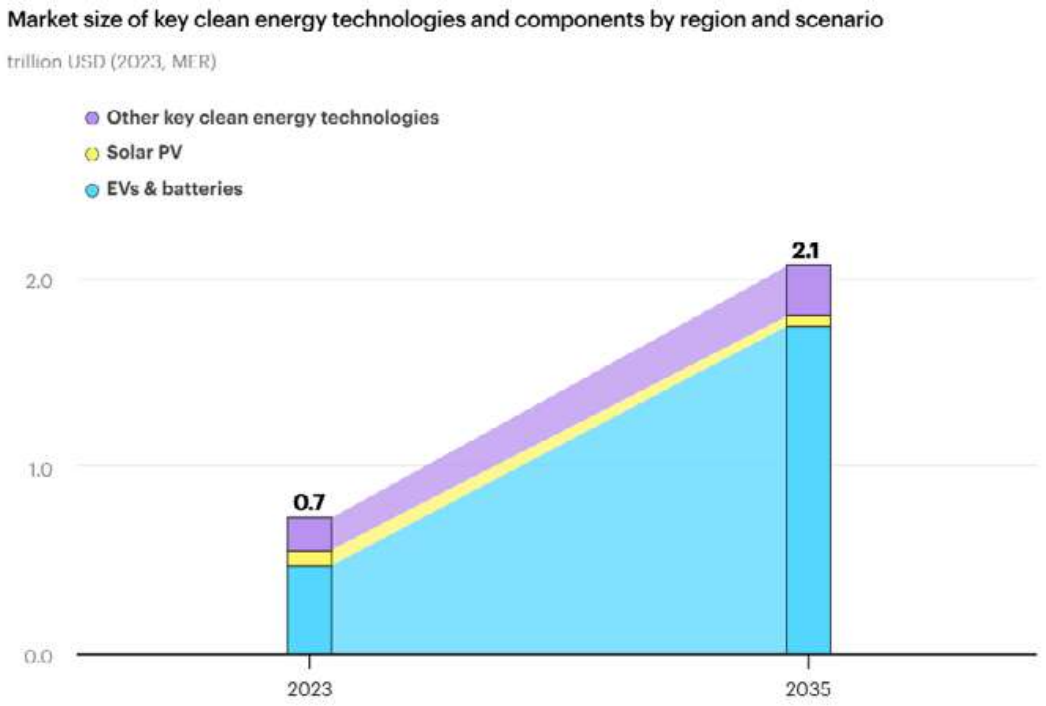

LA SOCIETÀ CIVILE

Ad avere gli occhi puntati sul *Clean Industrial Deal* è anche la società civile. Nell'ultimo anno le **associazioni ecologiste,** le **associazioni dei consumatori** e i **sindacati** hanno avuto almeno 70 incontri sull'argomento con i funzionari della Commissione.

"Non bisogna scordarsi che questa riforma non è di esclusivo interesse industriale, ma anche e soprattutto di **interesse collettivo**", puntualizza Giuliano Maddalena. "L'elettrificazione progressiva di tutti gli ambiti avrà precisi impatti sui consumatori, spaziando dalla mobilità pubblica e privata fino ai costi delle bollette delle utenze domestiche. Gli ecologisti, dal canto loro, cercano di entrare nei dettagli delle soluzioni pulite adottate nel programma per promuovere quelle che reputano più sostenibili dal punto di vista ambientale e stigmatizzare quelle che considerano inadeguate. Ad esempio, è stata messa in discussione

la validità della **cattura e stoccaggio di carbonio**, nota come CCS, perché consentirebbe, anche nel nuovo scenario, la sopravvivenza di processi industriali che hanno un'alta intensità di consumo di risorse fossili. È però anche valido il **punto di vista della sicurezza economica e strategica**, che in Italia, in campo istituzionale, è stato più volte portato dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. In piena crisi energetica, e con una possibile guerra mondiale alle porte, smantellare o portare in *phase out* forzato gli asset nazionali o comunitari, qualsiasi essi siano, potrebbe essere pericoloso: meglio usarli come stampella della transizione, calibrando il loro impiego in funzione degli obiettivi di riconversione e puntando nel frattempo alla mitigazione dei danni; in ambito energetico, le centrali più inquinanti possono essere messe in stand-by, ma non distrutte".
"In Italia, con una certa lungimiranza, gli stakeholder pubblici, industriali ed ecologisti stanno dialogando tra di loro, in occasioni pubbliche ma senza particolare risalto mediatico, con l'intenzione di trovare convergenze che portino il paese a cogliere le opportunità ambientali, economiche e di mercato che derivano dal *Clean Industrial Deal*, soprattutto in campo energetico".

LA MASSA CRITICA DELLA CIRCOLARITÀ

"L'ambizione del patto per l'industria pulita è fare dell'UE il **leader mondiale dell'economia circolare entro il 2030**", scrive la Commissione Europea in premessa alla sua comunicazione del 26 febbraio 2025.
"Per raggiungere questo obiettivo la normativa e le prescrizioni sovraimposte hanno un'importanza fondamentale, ma è difficile che veri passi avanti siano fatti senza un'iniziativa privata convinta e determinata, che andando oltre la logica dell'adempimento sia disposta a incorporare la circolarità nella propria **visione strategica e di sviluppo**", avverte Giuliano Maddalena. "Tale atteggiamento non si può pretendere dalla totalità delle imprese, ma, come stiamo facendo con SAFE-Hub delle Economie Circolari, è possibile creare *masse critiche* proiettate verso il futuro, che esercitino leadership di mercato e che siano **motore e non soggetto passivo del cambiamento**".

TESSILE

OCSE: IL RICICLO TESSILE HA BISOGNO DI UNO SPECIFICO APPROCCIO DI DUE DILIGENCE

Al **riciclaggio tessile** possono essere applicate le formule di Due Diligence tipiche dell'economia lineare? L'**OCSE** non è di questo parere. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che riunisce i paesi sviluppati accomunati dall'economia di mercato, trasferire a questo settore i criteri di Due Diligence tradizionali creerebbe importanti lacune. A febbraio 2026 l'istituzione internazionale ha pubblicato ***Due Diligence on recycling processes in the garment and footwear sector*** : un paper di orientamento destinato ad esercitare grande influenza. L'OCSE, che ha un'importante funzione guida sulle politiche dell'intero mondo occidentale, nonché di potenze asiatiche come il Giappone e la Corea del Sud, è uno dei **principali promotori globali della Responsabilità Estesa del Produttore**.

"Garantire la sostenibilità ambientale e sociale delle filiere *downstream* non è uguale che garantirla per le operazioni gestite *in house* o nelle filiere *upstream*", sottolinea **Massimiliano Marin, Responsabile Sviluppo e Strategia Tessile di SAFE-Hub delle Economie Circolari**. "Nel settore tessile le grandi imprese hanno acquisito familiarità con i criteri della Due Diligence, e applicano un crescente controllo sui loro fornitori. Un percorso ultradecennale che, seppur non privo di intoppi, si trova a un importante stato di avanzamento. Sul riciclaggio, in comparazione, siamo agli albori".

Abbiamo chiesto a Marin di ripercorrere e commentare i **punti salienti** del pa-

per pubblicato dall'OCSE. "Prima di tutto", riferisce il manager, "l'OCSE chiede ai produttori del tessile-moda-calzature di reimpostare i loro **metodi di valutazione del rischio**. Per colmare il *gap* con le formule di Due Diligence già consolidate, è indispensabile una conoscenza accurata di ciò che accade con i rifiuti".

L'ILLEGALITÀ DIFFUSA

"Come riportato nel paper, oggi il riciclaggio tessile continua a fondarsi in modo preponderante su filiere *open loop*, ossia a circuito aperto; l'*open loop* non è un male, ma se privo di controlli si presta a dinamiche di mercato selvagge. La principale destinazione delle materie secondarie tessili sono i **distretti tessili indiani e pakistani**, dove l'abbondante residuo generato dalle operazioni di classificazione è smaltito **al di fuori di ogni standard ambientale** e dove viene fatto ampio ricorso alla **manodopera minorile**".

"In generale il settore del riciclaggio tessile è piagato da un'illegalità diffusa, che include fenomeni di **corruzione alle dogane, lavaggio di denaro e delitti ambientali di ogni genere**. In alcuni distretti tessili, in Asia e non solo, i fabbricanti tessili sono messi sotto pressione da **gruppi criminali**, che in cambio della loro protezione esigono la consegna degli scarti tessili, che poi valorizzano economicamente senza rispettare nessuna regola ambientale; una dinamica che, ovviamente, ha maggiore frequenza nelle **giurisdizioni caratterizzate da alti livelli di corruzione, regole deboli o non applicate e pratiche di appalto opache**. A essere problematici sono anche i flussi transfrontalieri europei. Nel suo paper l'OCSE pone come esempio un'inchiesta del 2024 che ha svelato ingenti traffici di rifiuti post-consumo provenienti da paesi europei ad alto reddito ed esportati alla **Romania** come se fossero stati selezionati. Per rendersi conto della gravità della situazione è sufficiente seguire la cronaca: l'ultimo caso finito sotto i riflettori dei media, a fine febbraio, è quello delle mille tonnellate di scarti tessili sequestrate nell'ambito dell'operazione **Jco Demeter XI** della Guardia di Finanza, portata avanti in collaborazione con le dogane di diversi paesi".

TRACCIABILITÀ, MA NON FINE A SÉ STESSA

"Un rapporto diffuso dall'Interpol nel 2020 e citato nel paper dell'OCSE, afferma che la mancanza di trasparenza nella gestione dei tessili dopo la raccolta è un fattore chiave per la criminalità legata ai rifiuti, poiché **raramente le organizzazioni sono tenute a tracciare la destinazione finale dei rifiuti**.

La tracciabilità però, secondo l'OCSE, non va considerato un fine ma un punto di partenza. La conoscenza del percorso dei flussi, di fatti, per essere utile deve consentire una **piena conoscenza delle modalità di gestione, altrimenti non è possibile raggiungere la sostenibilità ambientale e sociale**.

La visibilità delle filiere del rifiuto post-consumo, afferma l'OCSE, implica il coinvolgimento funzionale di tutti i player, includendo quelli che funzionano in **micro-scala**, come le cooperative incaricate delle operazioni di raccolta, che lavorano nel primo anello della filiera, e i *waste pickers* che operano a valle. I waste pickers sono gli operatori vulnerabili ed informali che raccolgono e valorizzano i rifiuti come mezzo di sopravvivenza".
"Con i **waste pickers**, insiste l'OCSE in vari punti del paper, va fatto uno specifico sforzo di coinvolgimento, mettendo in luce il loro ruolo di filiera e la natura dei loro rapporti con i player più forti, al fine di coinvolgerli pienamente nel sistema di tracciabilità e trasparenza e per garantire loro migliori condizioni di lavoro e prezzi giusti, nel rispetto delle linee guida ONU sul rispetto dei diritti umani nelle attività di business".

COSTRUIRE CAPACITÀ

"Non si tratta di sostituire gli operatori che fanno questo lavoro con nuovi operatori", chiarisce Massimiliano Marin. "L'approccio dell'OCSE punta, piuttosto, su un **incremento delle capacità e competenze esistenti**. I risultati dell'analisi del rischio e la valutazione approfondita dei metodi di lavoro, così come il dialogo con i player chiave e con le rappresentanze dei lavoratori, sono elementi fondamentali per identificare le esigenze formative di filiera e garantire che tale formazione sia adeguatamente mirata alle necessità del contesto. OCSE invita **i produttori e i loro sistemi collettivi** a dedicarsi direttamente a queste attività di formazione, enfatizzando la necessità di migliorare le condizioni sanitarie e di sicurezza dei lavoratori coinvolti. I player di filiera vanno **prequalificati** dai produttori ed **accompagnati**, passo passo, a migliorare i loro standard e i loro metodi di lavoro".
"Le iniziative di formazione ed accompagnamento dovrebbero essere allineate con l'impegno dei produttori ad **approvvigionarsi costantemente di fibre e materiali riciclati**, in volumi maggiori rispetto a quelli attuali, ed esercitando tutto il loro potere di **influenza sulla filiera**. Un'influenza che deriva non solo dalla loro responsabilità sul recupero dei rifiuti sancita dai regimi EPR, ma anche dal loro ruolo di **clienti finali delle materie da riciclare**. In questo ambito il margine di crescita è molto alto: di fatti, l'attuale *share* delle fibre riciclate sulla produzione globale di fibre è di appena un 7,6%".
"Poiché le economie locali dei rifiuti possono essere controllate da reti criminali, l'OCSE chiede ai **produttori/acquirenti finali di materie secondarie** di collaborare sia con i fornitori che a livello settoriale o governativo, con il fine di identificare soluzioni reciprocamente accettabili e mitigare i rischi".
Il manager di SAFE-Hub delle Economie Circolari non nasconde la **soddisfazione** per il contenuto del paper dell'OCSE. "La linea sul riciclaggio del tessile

sancita dall'OCSE, che avrà una grande influenza sulle politiche governative di buona parte del mondo, includendo Europa e Stati Uniti, è **esattamente la stessa linea che SAFE-Hub delle Economie Circolari porta avanti dal 2021**, non solo con le parole ma soprattutto con i fatti. Una linea che è stata sposata dai consorzi dei produttori *made in Italy* e che abbiamo scelto non in funzione di prescrizioni sovraimposte, che a quel tempo non c'erano, ma basandoci esclusivamente sulla **nostra autonoma analisi e valutazione delle filiere**".

"Nel 2021, inaugurando la nostra area tessile, abbiamo cercato innanzitutto di ottenere una percezione diretta di tutti gli aspetti della filiera, con **particolare attenzione sulle criticità**; prendendo atto dei risultati del nostro lavoro di analisi abbiamo deciso, così come nelle altre filiere da noi coordinate, di andare **oltre la norma**, puntando dritti alla trasparenza e alla sostenibilità. Per noi le linee dell'OCSE sono già materiale vivo, con il quale ci confrontiamo quotidianamente ed operativamente, facendo *match* assieme ai produttori tra offerta e domanda di materie secondarie riciclate, e pre-qualificando ed accompagnando per mano in percorsi di miglioramento i player di filiera, sia a livello nazionale che internazionale".

REGOLAMENTO ELV

BATTERIE E VEICOLI A FINE VITA, IL CERCHIO ANCORA DA CHIUDERE

Lo scorso 7 marzo è entrato in vigore il **decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29**, che adegua la norma italiana al **Regolamento UE 2023/1542** sulle batterie e sui rifiuti di batterie. Un provvedimento tecnicamente denso, atteso da tempo, che riassesta obblighi e responsabilità lungo tutta la filiera, dalla produzione al fine vita. Ma c'è una questione che resta ancora inaffrontata: Il nuovo decreto e il Regolamento 2023/1542 includono esplicitamente le **batterie degli autoveicoli** nel proprio campo di applicazione; tuttavia, **non definiscono modalità operative specifiche per la loro gestione a fine vita**.
Una **lacuna strutturale** che dovrà essere colmata dal Regolamento europeo sui veicoli fuori uso.

SLI ED EV ANCORA SCARSAMENTE NORMATE

Per le batterie portatili, il decreto entrato a vigore questo marzo fissa obiettivi di raccolta del 63% entro il 31 dicembre 2027 e del 73% entro il 31 dicembre 2030. Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, gli obiettivi sono il 51% entro fine 2028 e il 61% entro fine 2031 (*art. 19, D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, in attuazione dell'art. 60, Reg. UE 2023/1542*). Per le batterie SLI (che avviano ogni motore a combustione) e per quelle dei veicoli elettrici, invece, **non sono previsti obiettivi quantitativi di raccolta**.
I **produttori** devono provvedere alla loro raccolta separata e finanziare i costi

della raccolta stessa, nonché del trasporto agli impianti di trattamento, delle analisi merceologiche e della comunicazione (*art. 25, D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29*), ma la misurazione delle performance rimane legata a obblighi di comunicazione e rendicontazione, non a traguardi percentuali vincolanti. Tra le prescrizioni già operative per effetto diretto del Regolamento Europeo sulle batterie ci sono la dichiarazione dell'impronta di carbonio per le batterie EV (*art. 7, Reg. UE 2023/1542, dal 18 febbraio 2025*), la documentazione sul contenuto di materiali riciclati (*art. 8, Reg. UE 2023/1542, dal 18 agosto 2028*) e il passaporto digitale della batteria (*art. 77, Reg. UE 2023/1542*). **Il regime italiano di responsabilità estesa del produttore, già istituito nel 2008, è rafforzato dal nuovo decreto**: i produttori adempiono ai propri obblighi in forma collettiva o individuale *(artt. 26-27, D.Lgs. 29/2026)*, ma in ogni caso fanno capo al **Centro di Coordinamento Batterie** (nuovo nome del CDCNPA), il quale è anche destinatario delle rendicontazioni obbligatorie imposte agli impianti di trattamento *(art. 22, D.Lgs. 29/2026)*.

"Il salto qualitativo è evidente", commenta Marco Ferracin, manager di SAFE-Hub delle Economie Circolari, "ma **permane il vuoto sulle modalità operative della gestione a fine vita delle batterie degli autoveicoli**. Le batterie SLI hanno una filiera di recupero relativamente matura. Ma il quadro cambia radicalmente quando si parla di batterie per veicoli elettrici: tecnicamente complesse, ad alta tensione, spesso ancora incorporate nel veicolo al momento della rottamazione. Il decreto legislativo 209 del 2003 impone la rimozione degli accumulatori come operazione obbligatoria di messa in sicurezza, ma quella norma è stata scritta pensando alle **batterie al piombo**, non ai **pacchi batteria agli ioni di litio** da centinaia di chilogrammi che troviamo oggi nelle elettriche".

Il punto è tecnico e normativo insieme. Il D.Lgs. 209/2003 prescrive la rimozione degli accumulatori avvenga prima di qualsiasi altra operazione di smontaggio (*Allegato I, punto 5.1, lett. a, D.Lgs. 209/2003*). Ma non prevede procedure specifiche per le batterie EV ad alto voltaggio.

"Il risultato", sottolinea Ferracin, "è una lacuna che il settore dell'autodemolizione conosce bene. Il nuovo decreto sulle batterie non affronta direttamente la questione, ma ne **sollecita indirettamente la risoluzione** rafforzando la responsabilità estesa dei produttori anche su questi flussi".

VEICOLI FANTASMA, BATTERIE DISPERSE

C'è un altro problema, e ha dimensioni europee. Secondo stime della Commissione pubblicate nel 2018, ogni anno nell'Unione Europea almeno 4 milioni di veicoli non vengono tracciati o gestiti correttamente, una stima che lo studio di riferimento definisce esplicitamente come *volume minimo*. Si tratta di un'enormità, considerato che il totale dei veicoli trattati adeguatamente è di circa 6,5

milioni annui (*Mehlhart, Kosińska, Oeko-Institut per la Commissione europea, DG Environment, aprile 2018; disponibile su: op.europa.eu*).
I cosiddetti *missing vehicles* finiscono all'estero, in circuiti informali, o semplicemente scompaiono dai radar amministrativi. A dicembre 2025 il Consiglio dell'UE, in assenza di elaborazioni più aggiornate, ha citato nuovamente il dato fornito nel 2018 mostrando la percezione che il fenomeno ha continuato a persistere nello stesso ordine di dimensioni *(Consiglio UE, comunicato stampa, 12 dicembre 2025)*.
Il meccanismo è noto: le differenti procedure di immatricolazione e cancellazione adottate dai vari Stati membri rendono difficile distinguere, ai fini delle spedizioni, un veicolo usato (che non è un rifiuto e può essere liberamente esportato) da un veicolo fuori uso, che invece, nella fase precedente alla bonifica, quando contiene ancora liquidi e componenti pericolosi, è classificato come rifiuto pericoloso (*codice ER 16 01 04**) e pertanto non può essere esportato ai Paesi non aderenti all'OCSE. Secondo uno studio governativo olandese citato in un rapporto UNEP del 2020, in questa zona grigia normativa transitano ogni anno **oltre un milione di veicoli** che dovrebbero essere avviati alla demolizione e che invece raggiungono mercati extraeuropei, principalmente africani, in condizioni tecnicamente non idonee alla circolazione. La **maggioranza** dei veicoli esportati attraverso i porti europei è priva di un valido certificato di revisione al momento dell'esportazione. **Nascoste tra i telai di questi veicoli ci sono decine di migliaia di tonnellate batterie** (SLI in tutti i casi, e sempre più spesso anche pacchi da veicoli elettrici) che non vengono recuperate né conteggiate in nessun obiettivo di raccolta.
In Italia, il problema è stato parzialmente affrontato con l'istituzione del **Registro unico telematico dei veicoli fuori uso** (RVFU), divenuto obbligatorio dal 2024 *(art. 5, c. 10, D.Lgs. 209/2003, come modificato dal D.Lgs. 119/2020, e disciplinato dal D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177)*: il sistema verifica in tempo reale lo stato autorizzativo del centro di raccolta e inibisce il rilascio del certificato di rottamazione digitale in caso di irregolarità. Un passo avanti nella tracciabilità interna, che tuttavia non risolve il problema a valle, quello dell'export.
«È qui che si gioca una **partita decisiva**», avverte Ferracin. «Il decreto 2026/29, entrato in vigore questo marzo, impone obblighi ai produttori: ma se i veicoli non arrivano agli impianti autorizzati, **la catena si spezza a monte**. La dispersione non è un problema della filiera delle batterie: è un problema di governo del fine vita del veicolo nel suo complesso.»

IL TASSELLO CHE MANCA: IL NUOVO REGOLAMENTO ELV

Il nuovo Regolamento europeo sui veicoli fuori uso è il pezzo mancante del puzzle. La proposta è stata presentata dalla Commissione nel luglio 2023

(COM 2023/451), ed è stata oggetto di accordo provvisorio confermato il 25 febbraio 2026 sia dal COREPER (il Comitato dei Rappresentanti Permanenti del Consiglio) sia dalle Commissioni ENVI e IMCO del Parlamento Europeo *(ST-6759-2026-INIT, Consiglio UE, 25 febbraio 2026)*; i prossimi passi sono l'approvazione del testo in sessione plenaria del Parlamento e l'approvazione finale del Consiglio, con un iter che potrebbe durare alcuni mesi.

Il testo consolidato del regolamento europeo affronta **quattro nodi rimasti aperti**, che hanno un effetto diretto o indiretto sul sistema batterie:

I. I costruttori saranno obbligati a fornire accesso illimitato, standardizzato e non discriminatorio alle **informazioni tecniche** necessarie per la rimozione in sicurezza e sostituzione delle batterie dei veicoli elettrici e dei relativi "pack", destinati ai gestori degli impianti di trattamento e agli operatori di riparazione (*art. 11, c. 1, lett. a e b, ST-6759-2026-INIT*).

II. Verrà istituito un **Passaporto Digitale di Circolarità del Veicolo** per ogni veicolo immesso sul mercato, che raccoglierà informazioni aggiornate su materiali, componenti e sostanze pericolose, accessibile ad autorità, centri di trattamento, consumatori e acquirenti; la prescrizione di *interoperabilità e integrazione* fa specifico riferimento al passaporto digitale delle batterie introdotto dal regolamento 2023/1542 *(art. 13, c. 1 e 2, ST-6759-2026-INIT)*.

III. Sarà introdotto un **regime armonizzato di responsabilità estesa del produttore**, oggi disomogeneo tra Stati membri, che imporrà ai costruttori di finanziare le operazioni di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, tenendo conto delle entrate economiche derivanti dalla vendita di pezzi di ricambio o materie prime secondarie *(art. 16, art. 20, c. 1, lett. a, e art. 20, c. 1a, ST-6759-2026-INIT)*.

IV. Il Regolamento affronta direttamente il problema della dispersione dei veicoli introducendo criteri vincolanti per distinguere il veicolo usato dal veicolo fuori uso (*art. 3, c. 1, punti 2 e 33, e Allegato I, ST-6759-2026-INIT*): quando un veicolo è classificato come rifiuto, ai sensi delle norme settoriali, deve essere conferito a un impianto di trattamento autorizzato e non può essere esportato né rivenduto come usato. A presidio di questa corretta procedura, gli operatori economici che trasferiscono la proprietà di un veicolo usato sono obbligati a documentare che il veicolo non rientra nella categoria fuori uso (*art. 37, ST-6759-2026-INIT*); le autorità doganali effettueranno verifiche automatiche ed elettroniche su ogni veicolo destinato all'esportazione (*art. 39, c. 1, e art. 45, c. 1-4, ST-6759-2026-INIT*); e scatterà il divieto di esportare veicoli non più idonei alla circolazione, operativo cinque anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento (*art. 38, c. 1 e 3, ST-6759-2026-INIT*).

Il testo introduce inoltre un **raccordo esplicito con il Regolamento UE 2023/1542 sulle batterie**: nel caso in cui la batteria EV sia assente al momento della consegna del veicolo all'impianto autorizzato, il proprietario è tenuto a

dimostrare che essa è stata gestita da un operatore professionale in conformità al Reg. UE 2023/1542 (*art. 24, c. 2h, ST-6759-2026-INIT*). Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a rafforzare la **cooperazione reciproca** per ridurre il numero di veicoli a "ubicazione ignota", anche attraverso il riconoscimento dei certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri (*art. 25, c. 3 e 5; art. 47, c. 2, ST-6759-2026-INIT*).

«Il nuovo Regolamento ELV **non introduce obiettivi percentuali di raccolta per le batterie degli autoveicoli**", precisa Ferracin, "ma affronta il problema in modo diverso, e per certi versi più efficace".

"Agendo sulla tracciabilità dei veicoli, sulle procedure di smantellamento e sulla responsabilità finanziaria dei costruttori, **interviene a monte del problema**: se i veicoli arrivano agli impianti autorizzati in numero maggiore e se le batterie in esse contenuti vengono rimosse correttamente grazie a procedure standardizzate, i risultati ambientali si raggiungono comunque, e in modo più strutturale di quanto farebbe un semplice obiettivo percentuale privo degli strumenti operativi per perseguirlo".

Bollettino del consumatore CONSAPEVOLE

AEE

Il Sole 24 ORE Professionale

BOLLETTINO DEL CONSUMATORE AEE CONSAPEVOLE

COMPRI ONLINE? IL RITIRO GRATUITO DEL TUO VECCHIO APPARECCHIO È UN TUO DIRITTO

Tu sei un consumatore di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (AEE). Lo sei quando compri una lavatrice o un altro dispositivo in un grande centro commerciale, ma lo sei anche, sempre più spesso, quando acquisti la medesima merce da uno shop online. E in questo secondo caso, **hai esattamente gli stessi diritti che avresti di fronte a un bancone fisico**.

La norma esiste da oltre dieci anni. L'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 stabilisce che **i distributori, inclusi quelli che operano a distanza, cioè via internet o telefono, sono obbligati a ritirare gratuitamente il tuo vecchio apparecchio equivalente quando te ne vendono uno nuovo**. Un televisore nuovo: via il vecchio. Una lavatrice nuova: via la vecchia. Uno contro uno, gratis, a domicilio oppure dandoti la possibilità di consegnare il tuo apparecchio in un luogo ragionevolmente comodo.

Secondo le rilevazioni di Ecoped, **nel 2023 solo il 5% dei retailer aveva adempiuto agli obblighi di ritiro dei vecchi apparecchi**. Non il 50%. Il 5%! Una cifra che contribuisce a spiegare perché, nel 2024, l'Unione Europea abbia avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta dei RAEE (i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Le cose però stanno cambiando, e in modo significativo. Tra il 2024 e il 2025 il legislatore italiano ha modificato più volte il D.Lgs. 49/2014, introducendo un duplice meccanismo: da un lato semplificazioni burocratiche per i venditori che aderiscono agli obblighi di ritiro; dall'altro, sanzioni economiche importanti per chi non li rispetta. In parole semplici: per i venditori a distanza ignorare questo obbligo è diventato rischioso e costoso.

Questo è un buon momento, quindi, per sapere cosa puoi pretendere!

INFORMAZIONE CHIAVE

Il tuo **diritto al ritiro gratuito del RAEE equivalente quando acquisti un AEE da un venditore a distanza** è sancito dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, che recita:

«I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.»

L'art. 22 dello stesso decreto precisa che **i venditori a distanza devono garantire il ritiro presso il domicilio dell'acquirente oppure tramite centri di raggruppamento o luoghi convenzionati**. L'eventuale conferimento presso i centri di raggruppamento o luoghi convenzionati **non può essere più scomodo** del conferimento che avresti potuto compiere se la vendita fosse avvenuta presso un retail fisico, con il proprio deposito temporaneo ubicato all'interno del negozio. Questo significa che il venditore online non può semplicemente dirti "portalo tu da qualche parte": deve organizzarsi per venirti a prendere il vecchio apparecchio, o indicarti un **punto di raccolta comodo per te.**
Inoltre, il comma 3 dell'art. 11 obbliga i distributori, compresi quelli che operano a distanza, a **informarti in modo chiaro e immediato di questo diritto** attraverso comunicazioni sul proprio sito internet.
Il venditore che non ritira il tuo vecchio apparecchio, o che pretende di farlo a pagamento, rischia una sanzione amministrativa da **150 a 400 euro per ciascuna apparecchiatura** non ritirata (comma 1 dell'art. 38, D.Lgs. 49/2014). Non si tratta di cifre simboliche: la sanzione, moltiplicata per il numero di vendite evase, può diventare gigante.

INVITO ALL'AZIONE

La prossima volta che ordini un AEE online, grande o piccolo, **non aspettare che il venditore ti proponga il ritiro del vecchio**: chiedilo tu, esplicitamente, prima o al momento dell'acquisto, al telefono o usando gli strumenti di istruzione o feedback presenti nello shop online. Se il sito non ti informa già nella pagina-prodotto o nel carrello del tuo diritto di consegnare il vecchio apparecchio, è già una violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dalla legge.
Se il venditore non dovesse raccogliere la tua richiesta, **hai tutti gli strumenti per segnalarlo**: al Centro di Coordinamento RAEE, alle associazioni dei consumatori, o alle autorità competenti. Oppure, per fare più veloce, puoi fare la segnalazione utilizzando l'APP MyRAEE (facilmente scaricabile dal sito Oltreilgreen.it o direttamente da App Store o Play Store).
La norma è dalla tua parte. Usala.

APPROFONDIMENTI

a cura di

Il Sole 24 ORE Professionale

EUROPA

Industrial Accelerator Act, l'alba di una nuova politica industriale UE

Raffaele Lupoli

L'era dei dazi e della "geoeconomic confrontation" mette in cantina l'idea che la prosperità industriale possa andare di pari passo con l'apertura commerciale, le regole comuni, la concorrenza disciplinata e l'interdipendenza. I conflitti economici e armati spingono verso una compressione delle filiere, la produzione industriale torna a rappresentare la potenza di un Paese e le catene del valore diventano terreno di competizione strategica. L'Europa prende atto di queste profonde e repentine trasformazioni e presenta, attraverso una proposta della Commissione Von der Leyen del 4 marzo 2026, l'Industrial Accelerator Act (IAA). L'Esecutivo UE prende atto che tariffe, sussidi, controlli sugli investimenti, standard industriali e restrizioni sulle esportazioni non sono più soltanto meccanismi tecnici di politica commerciale ma leve di competizione geopolitica. L'Industrial Accelerator Act tenta così di mantenere un mercato aperto e regolato, ma introducendo forme di selettività industriale sufficienti a ridurre dipendenze strategiche e ricostruire capacità produttiva in settori ritenuti essenziali.

I numeri della riconfigurazione economica

I dati sul commercio mondiale aiutano a capire perché questa svolta non possa essere letta come una semplice scelta ideologica. Secondo l'ultimo monitoraggio della World Trade Organization (WTO), tra la fine del 2024 e la metà del 2025 il valore degli scambi globali interessati da nuove misure restrittive ha raggiunto livelli senza precedenti nel sistema commerciale contemporaneo, mentre lo stock di misure restrittive all'importazione copre ormai quasi un quinto del commercio mondiale. Non si tratta di una deviazione temporanea. Da oltre un decennio la WTO osserva una crescita costante di interventi statali che incidono direttamente sulla competizione industriale, segnando un progressivo scivolamento dal multilateralismo regolato della globalizzazione classica verso una geografia economica più frammentata e competitiva.

A questa riconfigurazione economica si sovrappone un contesto geopolitico

che rende ancora più evidente il ritorno della politica industriale come strumento di sicurezza. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, nel 2024 la spesa militare europea, Russia inclusa, è cresciuta del 17%, raggiungendo 693 miliardi di dollari, mentre nel quinquennio 2021-2025 le importazioni di armamenti dei paesi europei sono più che triplicate. Numeri che non appartengono soltanto alla sfera della difesa: indicano un continente che si muove dentro un ambiente strategico radicalmente diverso da quello che aveva accompagnato la lunga fase di espansione del commercio globale. La guerra russa contro l'Ucraina, le tensioni nello spazio indo-pacifico, le restrizioni tecnologiche tra Stati Uniti e Cina, la più recente guerra all'Iran e la crescente politicizzazione delle catene di approvvigionamento hanno progressivamente dissolto l'idea che interdipendenza economica e stabilità geopolitica coincidano. In questo quadro la sicurezza economica diventa una componente della sicurezza *tout court*, e la capacità di produrre ad esempio acciaio a basse emissioni, batterie, tecnologie energetiche, componenti industriali critici smette di essere soltanto una questione di competitività. È un tema di autonomia strategica, di resilienza sistemica e, in ultima analisi, di potere.

La traiettoria della competitività

È dentro questo cambiamento di contesto che si inserisce la nuova traiettoria della politica industriale europea. Negli ultimi due anni, una serie di documenti strategici ha progressivamente ridefinito il modo in cui Bruxelles guarda alla competitività del continente. Il punto di svolta simbolico è stato il rapporto sulla competitività europea guidato da Mario Draghi nel 2024, che ha sostenuto la necessità di un salto di scala negli investimenti industriali e tecnologici europei per evitare un declino relativo rispetto a Stati Uniti e Cina. Quel lavoro ha alimentato la successiva agenda della Commissione: prima il *Competitiveness Compass* presentato all'inizio del 2025, poi il *Clean Industrial Deal*, che propone di connettere esplicitamente la transizione climatica con il rilancio produttivo dell'industria europea. In entrambi i documenti emerge una diagnosi comune: l'Europa non può più limitarsi a difendere un modello economico fondato su apertura commerciale e regolazione della concorrenza, ma deve sviluppare strumenti in grado di sostenere attivamente la propria base industriale in un contesto globale sempre più competitivo. L'Industrial Accelerator Act nasce da questa diagnosi e rappresenta uno dei primi tentativi di tradurla in architettura normativa concreta.

Procedure più snelle e stretta sugli appalti

Questa **proposta di regolamento della Commissione** mira a introdurre misure capaci di rafforzare la capacità produttiva europea nei settori industriali stra-

tegici riportando la manifattura nel continente al 20% del PIL europeo entro il 2035. Il primo pilastro dell'Industrial Accelerator Act riguarda un problema strutturale spesso evocato dall'industria europea: la lentezza delle procedure autorizzative. Il testo propone di introdurre un processo amministrativo più coordinato per i progetti manifatturieri considerati strategici, basato su un principio sintetizzato nella formula *"one project, one submission"*. L'idea è che un singolo progetto industriale debba poter essere valutato attraverso una procedura integrata, con un unico punto di accesso amministrativo e tempi più prevedibili per il rilascio delle autorizzazioni. La Commissione prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di individuare specifiche **"industrial acceleration areas"**, cioè zone nelle quali i procedimenti autorizzativi possano essere semplificati e concentrati. L'obiettivo è ridurre uno dei fattori che più frequentemente scoraggiano gli investimenti produttivi nel continente: la combinazione tra molteplicità di autorità competenti, incertezza dei tempi decisionali e frammentazione regolatoria tra i diversi livelli amministrativi.

Il provvedimento affronta poi una questione più strutturale: come creare mercati sufficientemente ampi per i prodotti industriali europei a basse emissioni. Nell'Unione europea la spesa per appalti pubblici ammonta al 14-15 per cento del PIL secondo le stime dell'OCSE: può dunque diventare uno strumento di politica industriale oltre che di gestione della spesa pubblica. L'IAA propone perciò di introdurre criteri più stringenti negli appalti e nei regimi di sostegno pubblico per alcuni settori industriali strategici, tra cui acciaio, cemento, alluminio, automotive e tecnologie net-zero. Questi criteri dovrebbero combinare requisiti legati all'impronta carbonica dei prodotti con elementi di origine o di contenuto europeo, nella logica di favorire filiere industriali in grado di coniugare decarbonizzazione e capacità produttiva locale. La Commissione esplicita che non si tratta di trasformare gli appalti in strumenti protezionistici in senso stretto, ma di utilizzare la massa critica della domanda pubblica per sostenere la transizione industriale europea in un contesto globale caratterizzato da sussidi e politiche industriali aggressive da parte di altre grandi economie.

Investimenti esteri e appalti "condizionati"

Un altro pilastro dell'Industrial Accelerator Act tocca probabilmente il terreno più sensibile dell'intero impianto normativo: il rapporto tra apertura agli investimenti internazionali e tutela della base industriale europea. La proposta stabilisce condizioni più stringenti per alcuni investimenti esteri di grande dimensione nei settori industriali ritenuti strategici. In particolare, per progetti superiori a determinate soglie finanziarie e in comparti caratterizzati da forti concentrazioni produttive globali come batterie, tecnologie fotovoltaiche, vei-

coli elettrici o materiali critici il testo prevede che gli investimenti possano essere accompagnati da impegni specifici sul piano occupazionale, sulla ricerca e sviluppo e sul trasferimento tecnologico. La logica sottostante è quella di una **apertura condizionata**: gli investimenti internazionali dovranno contribuire a creare capacità industriali locali piuttosto che limitarsi a utilizzare il mercato europeo come semplice sbocco commerciale o piattaforma di assemblaggio. È un equilibrio delicato, perché risponde alla crescente preoccupazione europea per le dipendenze strategiche ma rischia di incidere sulla percezione dell'Unione come una delle aree economiche più aperte agli investimenti globali.

C'è però un elemento in particolare che segnala il cambiamento di clima nella politica economica europea: la commissione ha introdotto nel documento il principio di reciprocità nell'accesso al mercato degli appalti pubblici. Le imprese controllate o fortemente sostenute da governi di Paesi terzi non potranno beneficiare delle opportunità offerte dal mercato europeo senza garantire condizioni equivalenti alle imprese dell'Unione nei rispettivi mercati nazionali. Nello specifico, il testo prevede la possibilità di limitare la partecipazione a determinate gare pubbliche o a regimi di sostegno quando gli operatori provengono da economie che non offrono accesso comparabile agli operatori europei. Sono previste anche delle clausole di flessibilità: gli Stati membri possono derogare ai criteri di preferenza europea quando ciò comporterebbe aumenti eccessivi dei costi, ritardi significativi nei progetti o una carenza di offerte adeguate. La previsione del principio e al contempo della possibilità di derogarlo ritrae con precisione la tensione europea tra la necessità di difendere le proprie filiere industriali e quella di non bloccare gli investimenti esteri né compromettere la realizzazione di progetti strategici.

Il rischio di oneri maggiori nel breve termine

L'IAA ridefinisce la funzione economica della spesa pubblica: da meccanismo neutrale di allocazione delle risorse a leva attiva per orientare la trasformazione produttiva. Utilizzare gli appalti pubblici come leva industriale significa inevitabilmente ridefinire il criterio con cui si valuta l'efficienza della spesa pubblica. La stessa valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione riconosce che le nuove regole potrebbero comportare oneri amministrativi aggiuntivi e, in determinate circostanze, prezzi più elevati per alcune categorie di prodotti industriali: il bilanciamento tra costo immediato ed effetti strategici di lungo periodo diventa una scelta esplicitamente politica. In altre parole, l'Unione sta suggerendo che una parte dell'efficienza economica di breve periodo possa essere sacrificata in nome della resilienza industriale e della sicurezza delle catene di approvvigionamento.

Non sorprende, quindi, che le prime reazioni delle organizzazioni industriali europee abbiano mostrato una combinazione di interesse e cautela. BusinessEurope, la principale federazione delle imprese europee, ha riconosciuto che l'iniziativa arriva in un momento in cui molte industrie del continente operano sotto una pressione competitiva crescente, legata sia al differenziale di costi energetici rispetto ad altre grandi economie sia alla diffusione di politiche industriali aggressive da parte di Stati Uniti e Cina. Allo stesso tempo, tuttavia, l'organizzazione ha messo in guardia dal rischio che alcune misure possano generare nuove complessità regolatorie o indebolire l'attrattività europea per gli investimenti internazionali. Il direttore generale Markus J. Beyrer ha sintetizzato questa ambivalenza osservando che la proposta "arriva in un momento cruciale per l'industria europea" ma che il suo impatto dipenderà dalla capacità di evitare nuovi ostacoli amministrativi o incoerenze con altri strumenti normativi già esistenti, in particolare nel campo dello screening degli investimenti esteri.

I timori della PMI e del settore del riciclo

Dal canto suo Eurochambres, il network che riunisce le Camere di commercio europee, ha accolto positivamente l'intenzione della Commissione di accelerare i processi autorizzativi e di rafforzare i cluster industriali, ma ha messo in guardia dal rischio che i nuovi criteri di preferenza industriale possano risultare difficili da applicare per le imprese più piccole. Il punto non riguarda soltanto il contenuto delle regole, ma la loro praticabilità amministrativa. Requisiti complessi di contenuto locale, verifiche sull'impronta carbonica dei materiali, procedure di certificazione e controlli sulle catene di fornitura potrebbero infatti comportare oneri amministrativi significativi, che le grandi imprese sono in grado di gestire con maggiore facilità rispetto alle PMI, che costituiscono una componente essenziale dell'economia manifatturiera europea.

Diverse organizzazioni della società civile e del mondo della standardizzazione sostengono invece che l'Industrial Accelerator Act non sfrutti pienamente il potenziale degli appalti pubblici come leva per accelerare la decarbonizzazione industriale. ECOS, una delle principali organizzazioni europee impegnate nelle politiche di standardizzazione ambientale, ha osservato che le quote previste per prodotti industriali low-carbon in settori come acciaio e cemento risultano ancora relativamente modeste rispetto alla dimensione del mercato pubblico europeo. Federica Pozzi, responsabile del programma Buildings & Industry dell'organizzazione, ha affermato che l'Europa "dispone di uno strumento potente con il green public procurement, ma la proposta non ne sfrutta appieno il potenziale". In questa lettura, il problema dell'IAA non è quello di proteggere troppo l'industria europea, ma di farlo senza introdurre una condizionalità ambientale sufficientemente ambiziosa. Dalle industrie della circolarità arriva

invece l'accusa di un'impostazione industriale troppo centrata sulla manifattura primaria e troppo poco attenta al ruolo strategico del riciclo. L'associazione europea delle industrie del riciclo, EuRIC, ha definito l'impostazione della proposta "un'occasione persa di ridurre la dipendenza di materie prime e rafforzare la base industriale circolare dell'Europa", osservando che il recupero e il riutilizzo dei materiali rappresentano una delle strategie più efficaci per ridurre sia le emissioni sia l'esposizione geopolitica alle forniture di materie prime critiche.

I rischi di un'Europa frammentata

Restano infine, neanche troppo sullo sfondo, alcune questioni molto delicate da redimere: il provvedimento proposto dalla Commissione e che ora dovrà affrontare il vaglio dei colegislatori europei prova a prevenire il rischio di una frammentazione del mercato unico sotto la pressione delle politiche industriali nazionali. Le nuove misure dovrebbero evitare reazioni nazionali disordinate alla competizione globale, che rischierebbero di indebolire ulteriormente il mercato unico attraverso sussidi nazionali divergenti o politiche industriali non coordinate. Tuttavia, proprio la natura multilivello dell'economia europea rende questa operazione complessa. La capacità degli Stati membri di sostenere nuovi investimenti industriali resta infatti molto diversa, e l'efficacia di strumenti come l'accelerazione autorizzativa o i criteri di domanda pubblica dipenderà inevitabilmente dalla qualità amministrativa, dalle risorse fiscali e dalla struttura industriale dei singoli paesi. Anche per queste ragioni ci si chiede infine se l'Europa disponga davvero delle condizioni economiche e politiche per sostenere nel tempo una strategia industriale di scala continentale. L'Industrial Accelerator Act interviene su alcuni nodi importanti come i tempi autorizzativi, la domanda pubblica, le condizioni sugli investimenti, ma riconosce implicitamente che la competitività industriale europea dipende da fattori molto più ampi. Il differenziale nei prezzi dell'energia rispetto ad altre grandi economie, la persistente frammentazione del mercato dei capitali, le asimmetrie fiscali tra Stati membri e le diverse capacità amministrative nazionali continuano a incidere sulla capacità del continente di attrarre e trattenere investimenti produttivi. In questa prospettiva, più che una soluzione autosufficiente, la proposta della Commissione appare come il primo tassello di una trasformazione più ampia della politica economica europea. Se riuscirà a tradursi in una strategia coerente dipenderà dalla capacità dell'Unione di affrontare questi nodi strutturali. In caso contrario, il rischio è che l'Europa scopra di aver riconosciuto troppo tardi che la politica industriale è tornata al centro della competizione globale, e di non aver ancora costruito gli strumenti necessari per praticarla con la stessa continuità e intensità dei suoi principali concorrenti.

GREEN EVOLUTION

Il recupero del fosforo? Un esperimento di sovranità materiale

Raffaele Lupoli

Per tanti usi è insostituibile e non rinnovabile. Se mancasse il suolo non sarebbe fertile e l'odierna produzione agricola intensiva e su larga scala non sarebbe possibile. Ma oltre che per i fertilizzanti, il fosforo trova applicazione negli additivi alimentari, nei detergenti, nel trattamento delle acque, in alcuni impieghi industriali e nelle batterie di nuova generazione al litio-ferro-fosfato e litio-manganese-ferro-fosfato.
Un elemento della tavola periodica (numero atomico 15 e come simbolo P) tutt'altro che irrilevante dunque. Al punto che sulla falsariga di quella europea l'Italia nel 2019 si è dotata di una "piattaforma", promossa dal MASE nel 2019 e gestita da ENEA, che ha l'obiettivo di contribuire a raggiungere una maggiore autosufficienza nel reperimento di questa materia prima critica. Già, perché il fosforo figura nell'elenco dei 34 critical raw ma**terials "di elevata importanza per l'economia dell'UE e ad alto rischio per quanto riguarda il loro approvvigionamento".**

Piattaforma e Database contro l'asimmetria informativa
L'11 marzo 2026, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un workshop sulla gestione circolare del fosforo ha rimesso al centro questo elemento poco visibile nel dibattito pubblico ma decisivo per diversi settore economici e per la transizione energetica. Il dibattito si è incentrato sul mercato, sulle tecnologie di recupero e sul nuovo Database Nazionale del Fosforo, uno strumento operativo finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di fosforo recuperato. Il lavoro che attende le realtà aderenti alla Piattaforma italiana del fosforo - oltre 70 organizzazioni tra enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e terzo settore - è tutt'altro che semplice. L'Italia parte da una situazione di dipendenza quasi totale dalle importazioni: tra le 300mila e le 400mila tonnellate l'anno che arrivano in prevalenza dal Marocco Algeria e altri Paesi extraeuopei e oltre 130 mila tonnellate annue perdute nel ciclo antropico, vale a dire nella sua dispersione ambientale, specialmente in acque reflue e fanghi.
L'obiettivo ora è mettere in campo una politica industriale di recupero e la Piat-

taforma Nazionale del Fosforo è il soggetto che dovrà abilitare questo processo tramite "la condivisione di conoscenze, buone pratiche e soluzioni tecnologiche a supporto delle politiche di economia circolare" ha dichiarato Roberta De Carolis, referente scientifica della Piattaforma. Lo scambio di informazioni e la disponibilità di dati affidabili sui flussi sono indispensabili per creare un mercato del fosforo secondario e il ruolo del Database Nazionale del Fosforo è centrale per "individuare con maggiore precisione fabbisogni, flussi e potenzialità di recupero". De Carolis chiarisce che il Database raccoglie informazioni su impianti di trattamento, utilizzatori, produttori di scarti e rifiuti contenenti fosforo, con l'obiettivo di facilitare un'analisi puntuale dei fabbisogni per qualità e quantità del prodotto. Uno strumento che aiuta a ridurre l'asimmetria informativa che oggi frena il mercato del fosforo recuperato: chi produce residui ricchi di fosforo spesso non incontra chi potrebbe usarli, o non lo fa con specifiche tecniche e garanzie sufficienti.

Un fattore di pressione per gli ecosistemi

Recuperare fosforo significa limitare la dispersione di un nutriente prezioso e contenere il prelievo di materia prima vergine. Ma significa anche ridurre un fattore di pressione sugli ecosistemi acquatici molto rilevante: l'eccesso di nutrienti nelle acque reflue e nei corpi idrici favorisce, infatti, eutrofizzazione e degrado della qualità ambientale. Anche Eurostat ricorda che i fertilizzanti al fosforo aumentano la produttività agricola ma, se usati in eccesso o gestiti male, contribuiscono all'inquinamento da nutrienti. E la stessa Piattaforma, nel suo report 2024, sottolinea che i benefici futuri di una gestione sostenibile del fosforo andranno misurati sia nell'uso della materia seconda sia nella riduzione della dispersione nell'ambiente.

Sul piano economico, il vantaggio è altrettanto evidente: meno dipendenza estera significa meno esposizione a shock geopolitici, logistici e di prezzo. Nel 2024 il prezzo della roccia fosfatica marocchina ammontava a 152,5 dollari per tonnellata FOB (Free on Board o Franco a bordo: indica il prezzo di una merce caricata sulla nave nel porto di partenza), dopo una forte riduzione seguita ai picchi della crisi geopolitica 2022-2023. Stando alla stima prudenziale dell'import di circa 300mila tonnellate annue, il valore del fosforo giunto in Italia è di circa 45,75 milioni di dollari l'anno per la sola materia prima, prima di trasporto, trasformazione e costi lungo la filiera. Questo senza considerare che l'Italia importa anche fertilizzanti e intermedi diversi dalla roccia fosfatica.

Ma il costo forse più rilevante legato alla scarsa autonomia italiana è la perdita di valore interno. Ogni tonnellata di fosforo che finisce dispersa nei fanghi non valorizzati, nei rifiuti organici non trattati o nelle acque reflue senza recupero è una tonnellata che l'Italia ricompra all'estero. In questo senso la circolarità del

fosforo non è solo una misura ambientale: è una forma di sostituzione delle importazioni e, in prospettiva, una politica di resilienza industriale.

Le strade del recupero circolare

Come funziona, in concreto, il recupero circolare del fosforo? Il principio è intercettare il fosforo presente nei flussi di scarto prima che venga perso e trasformarlo in un prodotto riutilizzabile. Le matrici principali sono quelle già emerse nel lavoro della Piattaforma e richiamate anche nel workshop al MASE: acque reflue urbane, fanghi di depurazione, digestati da processi anaerobici, ceneri di rifiuti biogenici e altri residui organici o agroindustriali. Le strade oggi considerate più promettenti sono il recupero negli impianti di depurazione esistenti, il processo termochimico da fanghi e scarti biogenici e il post-trattamento del digestato con produzione di struvite, un minerale in cristalli di generazione secondaria.

La struvite è una delle vie più note. Si forma facendo precipitare, in condizioni controllate, magnesio, ammonio e fosfato presenti in reflui o digestati; il risultato è un sale cristallino che può essere usato come fertilizzante a lento rilascio. Il workshop del MASE ha dedicato a questo filone un intervento specifico, "Progetto Struvite: post-trattamento del digestato con recupero di Struvite", segno che la tecnologia è ormai considerata un tassello industrialmente rilevante della filiera circolare.

Un secondo filone è quello termochimico: durante il workshop è stato presentato il processo Charlene per il recupero di fosforo da fanghi di depurazione e altri scarti biogenici per via termo-chimica. Nei materiali della Piattaforma compaiono inoltre esperienze come il progetto Idro.Smart, in cui il fango essiccato viene sottoposto a pirolisi per produrre biochar e poi a lisciviazione per recuperare nutrienti; ENEA riferisce che da questo processo è stato ottenuto un precipitato contenente oltre il 90% del fosforo presente nel fango iniziale. È un passaggio importante, perché mostra come il recupero non significhi solo "togliere" fosforo da un refluo, ma rigenerarlo in forme concentrate e potenzialmente commerciabili.

Un terzo fronte riguarda la "rimozione e il recupero del fosforo in impianti di depurazione esistenti", trasformando infrastrutture nate per depurare in infrastrutture capaci anche di recuperare materia. una soluzione che abbassa i costi di ingresso, accorcia i tempi e rende più realistica la scalabilità nazionale del recupero.

Un elemento di politica industriale

Quanto agli usi del fosforo recuperato, il primo sbocco resta quello del fertilizzante, perché il bisogno agronomico è il cuore della domanda.

Ma non è l'unico. Come detto, sono possibili impieghi nei mangimi, nei de-

tergenti, nel trattamento delle acque, in prodotti industriali e, in prospettiva crescente, in segmenti dell'elettronica e delle batterie. È proprio questa pluralità di sbocchi a dare valore economico alla chiusura del ciclo: il fosforo non è un rifiuto da neutralizzare, ma una materia che può rientrare in più catene del valore. Il problema però non è soltanto tecnologico: entrano in gioco norme sull'end of waste, standard di qualità, autorizzazioni, costi di trattamento, fiducia degli utilizzatori finali e convenienza economica rispetto ai prodotti importati. Proprio per questo la Piattaforma del Fosforo ha un ruolo di estremo rilievo: perché lavora contemporaneamente su tecnologia, mercato, policy e dati. Diventando una componente significativa della politica industriale, agricola e ambientale che prova a fare qualcosa di raro nelle politiche delle materie prime: passare dalla consapevolezza del rischio alla costruzione di strumenti operativi. Mappare i flussi, connettere chi produce e chi utilizza, individuare tecnologie pronte, rimuovere ostacoli normativi, misurare la vulnerabilità del mercato. In un Paese che dipende quasi del tutto dall'estero per una sostanza essenziale alla produzione agricola e a vari usi industriali, recuperare fosforo dai propri scarti non è più soltanto una buona pratica ecologica. È una forma di "sovranità materiale" dalla quale trarre esempio.

RENTRI

Cancellazione dal RENTRI entro il 30 per consorzi e piccole partite IVA

Paola Ficco

Scade lunedì 30 marzo il termine di cancellazione dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) con effetto immediato per i soggetti che la legge di Bilancio 2026 ha escluso dalla tracciabilità digitale (legge 199/2025, articolo 1, comma 789). Tale effetto immediato si produce in «conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta». Lo ha comunicato il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), con una nota del 30 gennaio, sul portale Rentri ma che, esplicitamente, esclude «il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati». Diversamente, la cancellazione decorre dall'anno solare successivo. Quindi, per non rischiare di doversi confrontare ancora almeno per un anno con la tracciabilità digitale dei rifiuti, conviene affrettarsi a chiudere la partita con il Rentri entro la fine di marzo.
Per cancellarsi si visita il sito *www.rentri.gov.it* e tramite l'area «Operatori» si avvia la pratica di cancellazione, accedendo alla procedura di «Variazione» e poi di «Cancellazione», pagando 10 euro per ogni unità locale. I nuovi esclusi dall'obbligo di iscrizione sono i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, indicati all'articolo 237, comma 1, Dlgs 152/2006. Si aggiungono i seguenti produttori di rifiuti non pericolosi: imprenditori agricoli all'articolo 2135, Codice civile, con volume di affari annuo non superiore a 8mila euro; imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti da se stesse prodotti e iscritte alla categoria 2-bis dell'Albo gestori (restano però tenute all'iscrizione se obbligate come produttori); imprese ed enti che non hanno più di 10 dipendenti. La platea degli esclusi si completa con i seguenti produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dai dipendenti: imprenditori agricoli all'articolo 2135, Codice civile; parrucchieri e barbieri, estetisti, tatuatori, manicure e pedicure che producono anche rifiuti come aghi, siringhe e taglienti (Codice Eer 180103*); produttori non organizzati come enti o imprese (ad esempio, professionisti come medici, dentisti, Terzo settore o piccoli operatori economici). In questi casi, però, per i rifiuti pericolosi, il registro di carico e scarico deve essere sostituito dalla conservazione progressiva per tre anni del formulario (o del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nell'ambito del cir-

cuito organizzato di raccolta all'articolo 183), anche ai fini del Modello unico di dichiarazione ambientale. Se i registri sono tenuti in modo tradizionale, invece, resta il regime di iscrizione e utilizzo del Rentri. Poiché, però, l'esclusione dal Rentri non significa essere esclusi dal formulario, tutti i soggetti indicati come non obbligati al Rentri devono usare solo il formulario cartaceo. Si ricorda che la legge di conversione del Dl Milleproroghe (26/2026, articolo 13, comma 5-bis) ha stabilito che, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alla modalità digitale (xFir) il formulario dei rifiuti può continuare a essere emesso in formato cartaceo.

RESPONSABILITA'

Responsabilità degli enti ex Dlgs 231/2001 e Direttiva CSRD, evoluzione della governance d'impresa

Riccardo Lucev

Negli ultimi anni, i concetti di sostenibilità ed ESG hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel panorama dei sistemi di *compliance* aziendale, imponendosi come parametri fondamentali nella valutazione dell'operato delle imprese e nella misurazione della loro affidabilità complessiva.
La crescente attenzione del legislatore europeo verso tali tematiche risponde all'esigenza di orientare l'attività economica verso modelli di sviluppo responsabile, capaci di coniugare *performance* finanziaria, tutela dell'ambiente e rispetto dei diritti fondamentali, nella prospettiva di lungo periodo e preservando la continuità aziendale.
In questo scenario, strumenti giuridici e organizzativi che, almeno in apparenza, sembravano collocarsi su piani distinti, stanno progressivamente mostrando significative **aree di convergenza**. È il caso, in particolare, della ***Corporate Sustainability Reporting Directive*** (Direttiva CSRD) e del **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001**, entrambi accomunati da una logica di **prevenzione dei rischi**, **rafforzamento dei controlli interni** e **responsabilizzazione degli organi societari**, trovando un unico comune denominatore anche nell'innovato art. 2086, secondo comma, del Codice civile.

Direttiva CSRD e Modello 231, inquadramento normativo

La **Direttiva (UE) 2022/2464**, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* il 16 dicembre 2022 e recepita nell'ordinamento italiano mediante il Dlgs n. 125/2024, in vigore dal 25 settembre 2024, introduce la *Corporate Sustainability Reporting Directive*, ossia una normativa atta a **migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità** fornite dalle imprese.
La Direttiva si applica alle cosiddette "**grandi imprese**", individuate in quelle società che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:

- un numero medio di dipendenti pari o superiore a 250;
- un fatturato annuo superiore a 40 milioni di euro;
- un totale dell'attivo patrimoniale superiore a 20 milioni di euro.

La CSRD si inserisce in un più ampio processo di superamento della tradiziona-

le distinzione tra informazione finanziaria e informazione non finanziaria, imponendo alle imprese una rendicontazione strutturata degli impatti ambientali, sociali e di *governance* generati dalla propria attività.
Centrale, in tal senso, è il principio della doppia materialità, che richiede di valutare sia l'impatto dell'impresa sull'ambiente e sulla società (*inside-out*), sia i rischi e le opportunità che i fattori ESG producono sulla situazione economico-finanziaria dell'impresa (*outside-in*).
La **rendicontazione ESG** deve riguardare, in particolare [1]:

- la dimensione ambientale, includendo l'uso delle risorse naturali, le emissioni di gas a effetto serra, la gestione dei rifiuti e le politiche di transizione energetica;
- la dimensione sociale, con riferimento alle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza, al rispetto dei diritti umani lungo la catena del valore, nonché alle politiche di inclusione e parità di genere;
- la dimensione di *governance*, comprendente la struttura degli organi societari, i sistemi di controllo interno, le politiche anticorruzione e i presidi di trasparenza.

Tali informazioni devono essere raccolte e comunicate attraverso l'obbligatoria compilazione di *report* di sostenibilità, redatti in conformità agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), adottati tramite il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, sottoposti a verifica (*limited assurance*), da parte di soggetti indipendenti, e integrati all'interno del bilancio d'esercizio o della relazione sulla gestione.
Parallelamente, il **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001** è un insieme di regole, presidi di controllo interno e protocolli di condotta (in una sola parola: un sistema integrato di *compliance*), che un'impresa adotta al fine di prevenire la commissione di reati tassativamente previsti dalla legge (i cosiddetti "reati presupposto"), commessi a suo interesse o vantaggio da parte di soggetti apicali o sottoposti.
L'efficace adozione del Modello 231 consente all'ente di beneficiare di una causa di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato – qualificata dalla dottrina come un *tertium genus* di responsabilità, riconoscibile in capo alle persone giuridiche – qualora esso dimostri:

- di avere adottato un Modello idoneo a prevenire i reati;
- di avere affidato la vigilanza sul suo funzionamento a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomia, indipendenza e continuità d'azione;
- che il reato è stato commesso – se da un soggetto apicale – mediante fraudolenta elusione del Modello [2].

Sebbene l'adozione del Modello 231 sia formalmente facoltativa, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni ne ha rafforzato il valore so-

stanziale, trasformandolo in un **vero e proprio strumento di *governance* e di gestione del rischio**.
Oggi il Modello 231 costituisce un elemento qualificante dell'assetto organizzativo dell'impresa e un indice rilevante di affidabilità nei confronti di investitori, *partner* commerciali e autorità di controllo, un sostanziale obbligo di legge come richiamato dal citato art. 2086, secondo comma, del Codice civile, in tema di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Sinergia fra Direttiva CSRD e Modello 231
L'analisi del rapporto tra Direttiva CSRD e Modello 231 evidenzia una **significativa sovrapposizione/convergenza** tra le aree oggetto di rendicontazione ESG e quelle presidiate dal sistema di prevenzione dei reati previsto dal Dlgs n. 231/2001. In particolare, i profili ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro e di *governance* societaria costituiscono, al contempo, oggetto degli obblighi CSRD e ambito di rilevanza penale ai fini della responsabilità dell'ente.
I reati societari (articolo 25-*ter* del Dlgs n. 231/2001), i reati in materia di salute e sicurezza (articolo 25-*septies* del Dlgs n. 231/2001) e i reati ambientali (articolo 25-*undecies* del Dlgs n. 231/2001) rappresentano, infatti, il punto di **intersezione tra sostenibilità e responsabilità 231**. Ne deriva che le **imprese soggette alla CSRD sono inevitabilmente chiamate a rafforzare i propri sistemi di controllo interno**, anche attraverso un aggiornamento e una maggiore **integrazione del Modello 231**.
In aggiunta a ciò, giova sottolineare che la Direttiva CSRD non incide solo sul *reporting* di sostenibilità, ma insiste sul vero e proprio cuore della *governance* aziendale, rafforzando la responsabilità dei vertici nella definizione e nell'attuazione di politiche ESG coerenti, verificabili e integrate nei processi decisionali. In tale contesto il **Modello 231 assume un ruolo strategico**, in quanto può fungere da **infrastruttura organizzativa di supporto alla rendicontazione ESG**, essendo in grado di **tradurre gli obblighi di rendicontazione in protocolli** di prevenzione dei rischi e così contribuendo a garantire la coerenza tra le informazioni dichiarate e le prassi operative effettivamente adottate. Tale impostazione non solo si pone in linea con il principio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati di cui all'articolo 2086 del Codice civile [3], ma risulta particolarmente rilevante in un'ottica di prevenzione del rischio di false comunicazione sociali e dei fenomeni di *greenwashing* [4] e *greenhushing* [5], che potrebbero esporre l'impresa a profili di responsabilità sia reputazionale, che giuridica [6].
Ma i punti di sinergia fra CSRD e ODV non si esauriscono qui: basti pensare, ad esempio, al ruolo dell'**Organismo di Vigilanza**, tradizionalmente deputato a monitorare l'efficace attuazione del Modello 231, il quale si ritroverebbe inevi-

tabilmente a vigilare altresì sulla concreta applicazione di quanto previsto nei protocolli di condotta per la prevenzione, fra gli altri, dei rischi rilevanti ai fini ESG, consentendo di trasformare la rendicontazione in materia di sostenibilità da mero adempimento normativo a strumento attivo di prevenzione dei reati.
Un ulteriore livello di integrazione fra Modello 231 e Direttiva CSRD potrebbe riguardare la gestione della cosiddetta "**catena del valore**": la CSRD, invero, richiede di considerare gli impatti ESG non solo interni, ma anche lungo tutta la filiera commerciale, dai *partner* ai fornitori. In questo preciso contesto, il Modello 231 si inserisce con la redazione di un **Codice Etico cui debbono attenersi tutti coloro che operano in nome e per conto dell'impresa**, prevedendo altresì l'inserimento di clausole contrattuali ai fini del rispetto della compliance 231 in ogni rapporto commerciale stipulato a seguito dell'adozione del Modello, adottando procedure di selezione e valutazione dei fornitori, ispirandole anche ai principi di derivazione CSRD e prevedendo che le politiche di sostenibilità siano rispettate lungo l'intera catena. In altre parole, il Codice Etico potrebbe fungere da vero e proprio veicolo dei principi di sostenibilità e responsabilità sociale **anche tra *partner*, consulenti, fornitori e collaboratori esterni**, consolidando una cultura aziendale che sia, al contempo, ispirata alla legalità e alla responsabilità ambientale e sociale.
Ma non solo: nell'ambito della costruzione del Modello 231, l'entità deve avere chiara la catena del valore, ovvero le interrelazioni logiche, operative e funzionali tra le controparti contrattuali con le quali trasforma i fattori della produzione in beni e servizi, creando valore, nella consapevolezza che, se nell'ambito della catena del valore vi sono attori non conformi alle norme e al regolamento (perché, ad esempio, sfruttano personale irregolare nell'ambito della produzione e dei servizi esternalizzati dall'entità), i rischi di coinvolgimento anche indiretto o in concorso, possono ribaltarsi sull'entità redattrice del Modello 231.
Infine, anche per quanto concerne la predisposizione del cosiddetto "*risk assessment*", l'integrazione fra Modello 231 e CSRD consentirebbe di costruire una **mappatura dei rischi più completa**, che tenga conto sia delle conseguenze interne (responsabilità dell'ente, sanzioni, impatti economici), sia delle implicazioni esterne nei confronti degli *stakeholders*. Per avere un'idea, basti pensare a un mancato monitoraggio delle emissioni in atmosfera: se questa condotta dovesse rivelarsi strumentale alla commissione di un reato presupposto 231, quale, a mero titolo esemplificativo, l'inquinamento ambientale, la società si ritroverebbe esposta a sanzioni amministrative in materia ambientale, a sanzioni amministrative dipendenti da reato, a ingenti danni reputazionali e a una minorata fiducia da parte degli investitori.

Considerazioni conclusive

La Direttiva CSRD rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di evoluzione della *governance* d'impresa, segnando il definitivo superamento di una concezione meramente formale della sostenibilità. L'obbligo di rendicontazione ESG, invero, impone alle grandi imprese di dotarsi di **assetti organizzativi e sistemi di controllo idonei** a garantire l'affidabilità delle informazioni e la coerenza tra dichiarazioni e comportamenti effettivi.

In tale contesto, il **Modello 231** assume un ruolo di particolare rilievo, configurandosi come **strumento privilegiato per l'integrazione dei profili di sostenibilità nei sistemi di *compliance* aziendale**.

La sinergia fra CSRD e Modello 231 consente alle società di sviluppare un **approccio unitario alla gestione dei rischi**, capace di coniugare prevenzione dei reati, trasparenza informativa e responsabilità sociale. In particolare, l'adozione di un sistema integrato di *compliance* 231 ed ESG non solo riduce il rischio di sanzioni e responsabilità per l'ente, ma contribuisce altresì a rafforzare la fiducia degli *stakeholders*, migliorando la reputazione aziendale e la competitività sul mercato.

In questa prospettiva, è evidente che la convergenza fra CSRD e Modello 231 appare non come una mera sovrapposizione di adempimenti, bensì come una **naturale evoluzione dei modelli di *governance***, inevitabilmente orientati a una crescita sostenibile, responsabile e conforme ai principi di legalità.

Le strutture di controllo endogeno ed esogeno in ambito aziendale (quali, ad esempio, sindaci, revisori, funzioni di controllo interno etc.) non possono non tenere conto di queste complesse evoluzioni, in cui la continuità aziendale si permea di sostenibilità in un intreccio complesso, ma essenziale.

_____

[1] Sul punto vedasi: https://www.impresaediritto.it/2025/03/06/la-nuova-direttiva-europea-csrd-per-la-rendicontazione-di-sostenibilita-opportunita-per-le-imprese-ed-implicazioni-sulla-governance-aziendale-e-la-responsabilita-da-reato-ex-d-lgs-231-2001/

[2] Articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 231/2001: «Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).».
[3] Articolo 2086 del Codice civile: «L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
[4] Ossia una tecnica di comunicazione e *marketing* utilizzata dalle aziende per presentare le proprie attività come ecosostenibili, enfatizzando gli aspetti positivi e nascondendo gli impatti ambientali negativi.
[5] Anche noto come "silenzio verde", ovvero quel fenomeno che si verifica quando una società annuncia obiettivi di sostenibilità, ma non comunica i risultati o gli sforzi per raggiungerli, cagionando una mancanza di trasparenza e fiducia nei confronti delle pratiche aziendali sostenibili.
[6] Sul punto vedasi il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, "Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione", 12 luglio 2024.

TRASPARENZA

Greenwashing, le nuove norme nel Codice del Consumo

Mauro Calabrese

Adeguate le norme del Codice del Consumo alla normativa Ue per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e ingannevoli, che impediscono ai consumatori scelte di consumo sostenibili vero i prodotti e i servizi migliori per l'ambiente, vietando pratiche associate all'obsolescenza programmata, le asserzioni ambientali ingannevoli, le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili, assicurando una equa concorrenza tra le imprese.

Decreto Legislativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 9 marzo 2026, n. 56, il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Il provvedimento, in attuazione della Legge n. 91 del 2025, cd Legge di delegazione europea 2024, composto da soli tre articoli, interviene modificando il testo del Dlgs n. 206 del 2005, cd Codice del Consumo, con disposizioni che troveranno applicazione a partire dal 27 settembre 2026, innovando le definizioni del codice e le misure contro le azioni e pratiche commerciali ingannevoli, sugli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori, introducendo il nuovo avviso armonizzato e la nuova etichetta armonizzata relativi, rispettivamente, alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale di durabilità, come descritti, anche graficamente, nel nuovo Allegato II-octies del Codice.

Direttiva Empowering

Le nuove norme attuative della cd Direttiva «Empowering Consumers for the Green Transition», adeguano l'ordinamento dell'Italia alla normativa Ue in materia di tutela dei consumatori per il contrasto delle pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono di compiere scelte di consumo sostenibili, come le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni

ambientali ingannevoli, le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili, contrastando il cd Greenwashing».
Obiettivo delle misure, nel quadro del Green Deal europeo, è quello di indirizzare scelte informate e promuovere l'offerta di beni sostenibili, garantendo che i consumatori non siano ingannati sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, mediante la presentazione generale di un prodotto o di un bene.

Nuove definizioni

L'articolo 1 del Decreto Legislativo, che raggruppa tutte le modifiche apportate al Codice del Consumo, interviene prima di tutto sul testo dell'articolo 18, dedicato alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre pratiche commerciali, ampliando la definizione di «beni», così da ricomprendere qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; compresa l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, nonché ogni bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, cd «beni con elementi digitali», come pure gli animali vivi.
La disposizione viene quindi integrata con le nuove definizioni, necessarie l'ampliamento delle liste delle condotte sleali o ingannevoli, di «asserzione ambientale» nella comunicazione commerciale, come qualsiasi messaggio o informazione che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto agli altri, seguita dalla specificazione di asserzione ambientale «generica», come affermazione per la quale l'operatore economico non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali dichiarate, corredate dalle definizioni previste dalla Direttiva Ue, oltre alle definizioni della nuova «etichetta di sostenibilità», che sostituisce il marchio, il sistema di certificazione, di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, di durabilità, di aggiornamento del software, di materiali di consumo e di funzionalità.

Etichetta e certificazione

Di particolare rilevanza, ai fini dell'inquadramento delle condotte potenzialmente e sempre ingannevoli, sono le definizioni di «etichetta di sostenibilità», che individua qualsiasi tipologia di marchio volontario, pubblico o privato, di fiducia, di qualità o equivalente, diretto a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa riguardo alle caratteristiche ambientali o sociali, con esclusio-

ne dei marchi obbligatori, collegata alla definizione di «sistema di certificazione», quale sistema di verifica e monitoraggio terzo e indipendente, che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, con l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità che rispetti condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione, si basi su requisiti di sistemi definiti con esperti e portatori di interessi e preveda procedura di revoca in caso di non conformità ai requisiti.

Pratiche ingannevoli

Sulla scorta delle nuove definizioni, viene innovato il testo dell'articolo 21 del Codice del Consumo relativo alle pratiche ingannevoli, ovvero quelle che forniscono informazioni false o finalizzate a trarre in inganno i consumatori su caratteristiche e elementi essenziali del prodotto, così da comprendere ora anche le caratteristiche ambientali o sociali, gli aspetti relativi alla circolarità, come durabilità, riparabilità, riciclabilità, oltre a inserire nella cd «lista grigia» delle azioni potenzialmente ingannevoli le nuove ipotesi dell'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future, che non contiene impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, nonché l'ipotesi della la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

Lista nera

Sono invece aggiunte alla cd lista nera, la «black list» delle pratiche senz'altro vietate perché sempre considerare ingannevoli disciplinata dall'articolo 23 del Codice del Consumo, nuove condotte come esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da Autorità pubbliche, ovvero formulare asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti, come pure quella di riferire a un intero prodotto o a tutta l'attività del professionista una caratteristica che invece riguarda solo un determinato aspetto o uno specifico elemento, oltre a vietare l'asserzione per cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, se fondata solo sulla pratica della compensazione delle emissioni.

Requisiti trasparenti

Saranno in ogni caso vietate anche le condotte di presentare requisiti imposti

per Legge sul mercato dell'Ue, per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista, mentre in materia digitale, sarà vietato non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitalo o presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità.

Prodotti durevoli

In tema di durabilità, sarà vietata ogni comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista, asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso, nonché presentare il bene come riparabile quando non lo è, oltre a indurre i consumatori a sostituire il prodotto prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici, come pure non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, come vietato sarà, al contrario, affermare falsamente che tale compromissione si verificherà.

Comparazioni prodotti

Tra le novità, si segnala la modifica della disciplina della comparazione dei prodotti, di cui all'articolo 22 del Codice, contrastando le omissioni ingannevoli relative a informazioni rilevanti o con la presentazione in modo poco chiaro o incomprensibile, prevedendo che sarà considerata tale l'offerta professionale di servizio di comparazione tra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, sociali o di relative alla circolarità, quali durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti senza fornire le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni.

Consumatori tutelati

Accanto alla modifica delle definizioni contenute nel capo del Codice del Consumo dedicato ai diritti dei consumatori nei contratti, la nuova disciplina introduce nuove informazioni che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione dei contratti, sia nei negozi fisici che negli acquisti a distanza o su piattaforme online, con particolare riguardo alle informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità, anche tramite etichetta armonizzata, durante la quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la

riparazione o la sostituzione dei beni, che si aggiunge alla garanzia legale di conformità, definendo per durabilità la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale, nonché quelle relative all'indice di riparabilità, quale idoneità di un bene a essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello Ue, come pure le informazioni sulla disponibilità e durata degli aggiornamenti del software, l'assistenza post-vendita e le istruzioni per riparazione e manutenzione.

Modelli armonizzati

In ultimo, si segnala l'introduzione nel Dlgs n. 206 del 2005 dell'articolo 65-ter, che disciplina il nuovo «avviso armonizzato», che contiene tutte le nuove informazioni previste come promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni, che sia comunicato in modo visibile secondo il modello grafico previsto nell'Allegato II-octies, che contiene anche il modello di «etichetta armonizzata» nel caso in cui il produttore offra una garanzia commerciale di durabilità, senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso e con una durata superiore a due anni.

REATI

Traffico illecito, dovuto anche il risarcimento degli incentivi

Mauro Calabrese

Accertata in sede penale, ai fini del reato di traffico illecito di rifiuti, la non conformità del combustibile da biomassa utilizzato per produrre energia alle prescrizioni per il riconoscimento delle tariffe incentivanti a favore di un impianto di incenerimento da parte del Gse, l'esborso degli incentivi costituisce un danno patrimoniale tipico risarcibile, senza necessità di provare anche il danno ambientale.

Cassazione Penale

La corte di Cassazione, Sezione III Penale, con l'interessante sentenza 5 marzo 2026, n. 8774, in una vicenda che ha accertato il reato di traffico illecito di rifiuti nel caso di conferimento di rifiuti misti biodegradabili anziché biomassa legnosa vergine, all'interno di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, ha confermato anche la condanna risarcitoria a titolo di responsabilità civile dell'impresa titolare, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per i danni subiti dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse), a fronte dell'erogazione indebita degli incentivi.

Materia prima

Sintetizzando il caso deciso, la vicenda riguarda una ditta titolare di impianto termoelettrico alimentato da biomassa di origine legnosa, riconosciuto quindi dal Gse con la qualifica di Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) ai sensi del Dm 18 dicembre 2008 di «Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244» e con riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia elettrica.

A seguito di segnalazioni per i cattivi odori provenienti dall'impianto di combustione rifiuti, le Autorità ambientali preposte hanno accertato come la biomassa effettivamente utilizzata per l'alimentazione, identificata dai documenti di trasporto come «Materia prima secondaria» (MPS), non era composta da legno vergine, ma da una biomassa mista triturata con presenza di residui legnosi ot-

tenuti da altri materiali quali bancali e legno lavorato, con presenza di pezzi di plastica, stoffe, reti, legni laccati e verniciati, compensati, viti, bulloni e un groviglio di chiodi a valle della combustione, a riprova della presenza di bancali o legni trattati, configurandosi un'attività organizzata di conferimento e combustione di ingenti quantitativi di rifiuti biodegradabili con codice CER 200201, ridotto volumetricamente tramite triturazione in altri impianti di messa in riserva e recupero, accertando così la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 452quaterdecies del Codice Penale a carico del gestore di fatto dell'impianto, responsabile dei controlli preliminari sui materiali in ingresso.

Responsabilità oggettiva

Vista la responsabilità penale del gestore per il delitto di traffico illecito di rifiuti, in sede di merito la ditta era stata quindi condannata al pagamento di una provvisionale a favore del Gse, costituitosi parte civile, a titolo di responsabilità oggettiva per il danno patrimoniale diretto e immediato, diverso da quello ambientale pubblico tutelato ai sensi dell'articolo 311 del Dlgs n. 152 del 2006, condanna civile contro la quale l'impresa si è rivolta alla Cassazione, sottolineando come, in sede amministrativa, il provvedimento di sospensione e revoca degli incentivi fosse stato annullato per carenza di istruttoria, rilevando i Giudici amministrativi come la minima contaminazione della biomassa fosse irrisoria e irrilevante, tale da non pregiudicare la classificazione complessiva del materiale come biomassa da filiera vergine, vista l'eterogeneità della definizione normativa di «biomassa», che contempla anche altre tipologie di rifiuti con conseguente margine di tolleranza nelle operazioni di produzione e trasporto.

Autorizzazione IAFR

Chiamata a esaminare nel complesso la vicenda, gli ermellini hanno ribadito l'autonomia del giudicato penale rispetto alle altre decisioni extra-penali, come nel caso delle decisioni del Tar e del Consiglio di Stato, che non hanno efficacia vincolante, alla luce del principio di autonomia e separazione dei giudizi, evidenziando come le decisioni invocate dalla ditta ricorrente riguardano non profili della fattispecie penale del reato di traffico illecito, quali la condotta organizzata e abusiva, la natura abituale, gli ingenti quantitativi e la finalità di ingiusto profitto, ma solo la sufficienza dell'istruttoria e della motivazione del provvedimento amministrativo di sospensione e revoca degli incentivi da parte del Gse.

Diverso, ricorda la Corte, è il confine di indagine, nonché la valutazione delle prove, non essendo richiesta una approfondita analisi tecnica, confermando come la gestione del combustibile presso l'impianto incriminato sia avvenuta in violazione delle prescrizioni autorizzative e della prevista convenzione «IAFR»,

in quanto tra i materiali bruciati erano presenti componenti estranee e indicatori fisici, quali plastiche, tessuti, reti legni verniciati o laccati, compensati oltre a residui ferrosi e chiodi nella camera di combustione, indice di bancali, certamente incompatibili con la biomassa legnosa vergine ammessa, derivandone la valutazione di abusività della gestione e la conformità della fattispecie penale.

Regola BARD

Confermata la responsabilità penale per il delitto di traffico illecito, in merito alla conseguente responsabilità civile collegata alla fattispecie penale per responsabilità indiretta ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, quale occasionalità necessaria del danno patito dal Gse, la Cassazione ha richiamato la distinzione tra danno ambientale pubblico, la cui legittimazione spetta allo Stato ai sensi dell'articolo 311 del Codice dell'Ambiente, e i danni patrimoniali ulteriori a soggetti diversi, azionabili individualmente se provati e nel caso deciso ha evidenziato la corretta applicazione dei principi propri del giudizio penale, soggetta alla cd regola «BARD» (Beyond Any Reasonable Doubt), ovvero oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto al criterio civilistico del «più probabile che non», sufficiente per la prova del danno ai fini della ricostruzione del pregiudizio patrimoniale, ovvero le erogazioni incentivanti giustificate da una premessa di conformità della biomassa rivelatasi falsa.

Responsabilità civile

Ribadita la non sovrapponibilità del giudicato amministrativo e quello penale, per la Cassazione vanno confermate quindi le conseguenze civilistiche del danno patito dal Gse, a fronte di un quadro probatorio certo in orine alla condotta penale tipica, che ha comportato il dimostrato allestimento organizzato, la pluralità di operazioni, una gestione abusiva, l'ingente quantità e il fine di profitto, ricordano come il delitto di traffico illecito sia un reato abituale di pericolo presunto, che quindi non richiede un effettivo danno ambientale né una «minaccia grave», potendo l'abusività consistere anche nella violazione di prescrizioni amministrative o di limiti autorizzativi.

Come nel caso deciso, il paradigma della responsabilità indiretta del preponente o committente, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, si concretizza quando il fatto dannoso del preposto sia stato agevolato o reso possibile dall'esercizio delle mansioni e responsabilità affidate e sussista la possibilità di direzione e vigilanza, essendo il gestore di fatto dell'impianto di combustione e produzione di energia il preposto ai controlli di conformità del materiale in ingresso, quale presidio organizzativo essenziale, così che l'accettazione dei carichi non conformi è stata resa possibile proprio dal ruolo funzionale ricoperto, rispondendo civilmente l'impresa del danno cagionato ai terzi dal proprio

addetto, tanto più a fronte della violazione delle prescrizioni in un impianto a biomassa incentivato.

Parte civile

In ultimo, la Corte ha confermato anche la legittimazione del Gse a costituirsi parte civile, a fronte della natura del danno azionabile, ricordando che il danno ambientale pubblico è azionabile solo dallo Stato, ai sensi dell'articolo 311 del Tua, senza escludere che soggetti diversi, quali Enti territoriali e soggetti privati possano agire individualmente per i danni patrimoniali specifici, ulteriori e diretti derivati dalla medesima condotta lesiva, sottolineando come il Gestore, avendo le Sezioni Unite chiarito la natura pubblicistica delle funzioni esercitate in tema di incentivi, non abbia invocato il ristoro del danno ambientale, ma la reintegrazione del proprio patrimonio decurtato dal pagamento di incentivi che, alla luce dell'accertata non conformità del combustibile, si sono rivelati non dovuti.

Danno patrimoniale

Per la Cassazione, il danno risarcibile al Gse va inquadrato come pregiudizio da indebito, in quanto gli incentivi sono stati corrisposti in un arco pluriennale sulla base della errata presupposizione che l'energia fosse prodotta con uso di biomassa vergine conforme all'autorizzazione e alla qualifica IAFR, così che le somme erogate costituiscono uscite patrimoniali indebite, causalmente collegate alla condotta illecita della abusiva gestione e indebite rispetto alla disciplina incentivante e in violazione dell'autorizzazione, rappresentando un danno patrimoniale diverso rispetto al danno ambientale pubblico, connesso a produzioni energetiche che non rispettavano la condizione di impiego di biomassa vergine.

FISCO

IVA agevolata estesa a tutti i trasporti di rifiuti: irrilevante la destinazione

Benedetto Santacroce, Simona Ficola

Aliquota agevolata Iva per tutti i trasporti di rifiuti a prescindere dalla destinazione finale degli stessi. Nell'attività di gestione dei rifiuti il trasporto costituisce un'operazione ontologicamente autonoma e distinta dalle altre, autonoma anche sotto il profilo Iva.

Con la risposta n. 6 di ieri alla consulenza giuridica presentata da un'associazione in rappresentanza delle imprese del comparto trasporto e logistica, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva, modificato lo scorso anno dall'art. 1, comma 49 della Legge di Bilancio 2025.

La citata norma prevede che l'aliquota Iva agevolata del 10% si applica alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché alle prestazioni di impianti di fornitura e depurazione; ma la legge di bilancio del 2025 ha escluso l'applicazione di detta aliquota agevolata al conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia. La ratio di tale modifica normativa segue la necessità di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché l'obiettivo di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, in un'ottica di economia circolare.

Il quesito interpretativo posto dall'associazione riguarda tre distinte ipotesi, tutte collegate all'attività di trasporto, in riferimento a diverse fattispecie: nella prima, si chiede se una società che svolge attività di trasporto e intermediazione e riceve incarico dal cliente per il trasporto di rifiuti urbani e speciali (con specifiche causali per il recupero ed altre per lo smaltimento), possa applicare l'aliquota agevolata ovvero quella ordinaria, nonostante svolga esclusivamente il servizio di trasporto; nella seconda la società effettua trasporto di rifiuti, destinati ad operazioni di recupero, per i quali l'associazione chiede se possa essere applicata l'aliquota Iva agevolata, indipendentemente dalla successiva destinazione del rifiuto, oppure se occorra effettuare una distinzione in base al destino finale del rifiuto stesso; e, infine, chiede la possibilità di applicare

l'aliquota agevolata alle ipotesi in cui i trasporti riguardano rifiuti destinati a discarica, senza effettuare lo smaltimento.
Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti posti, l'agenzia delle Entrate ha presentato una richiesta di parere tecnico al Mase, per verificare se alla luce delle disposizioni Iva in tema di accessorietà, anche al trasporto debbano essere estesi i limiti previsti dalla novella normativa. Ebbene, secondo l'Agenzia l'esclusione dall'Iva agevolata interessa solamente le operazioni di conferimento dei rifiuti, da intendersi come consegna degli stessi, agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento, senza recupero efficiente di energia, e non anche all'autonoma operazione del trasporto, in quanto lo stesso costituisce sempre un'operazione autonoma, soggetta all'aliquota Iva del 10%, con elisione di qualsiasi vincolo di accessorietà.

BREAKING NEWS

Plastica: infrazione Ue contro Italia per trasposizione norme "monouso"
La Commissione Ue ha inviato all'Italia un "parere motivato" per non aver trasposto pienamente e correttamente nella legislazione nazionale la direttiva sulla plastica monouso mira a prevenire e ridurre l'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana. Le principali questioni riguardano: l'introduzione di una soglia minima per la definizione di "plastica", l'esenzione dei prodotti in plastica biodegradabile da determinate disposizioni e la limitazione della responsabilità dei produttori per la copertura dei costi di raccolta dei rifiuti. Tale restrizione dell'ambito di applicazione rischia di compromettere l'approccio preventivo della normativa. L'Italia ha due mesi di tempo per rispondere e prendere le misure necessarie. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

CONAI: riciclo degli imballaggi atteso in calo al 75% nel 2026
Tre imballaggi su quattro saranno riciclati quest'anno, per quasi 11 milioni di tonnellate. Un dato positivo quello stimato da CONAI in occasione della Giornata mondiale del riciclo, che si celebra ogni anno il 18 marzo, ma che si ferma al 75%, in lieve flessione, quindi, rispetto all'ultimo dato consolidato (2024) pari al 76,7%. A pesare le difficoltà in alcune filiere, nonostante un aumento costante dei volumi delle raccolte differenziate superiore a quello dell'immesso al consumo di imballaggi, che si stima supererà abbondantemente i 14 milioni di tonnellate nel 2026. "Stime che, quest'anno, obbligano a una grande prudenza. La dinamica che osserviamo nei tassi di riciclo è influenzata da fattori di contesto, oltre che di natura statistica", il timore che non nasconde il presidente di CONAI Ignazio Capuano.
Per la carta, ad esempio, incide l'aumento di impurità nei flussi di raccolta, così come la diminuzione della domanda interna accompagnata da una crescita dell'export. Anche per le plastiche tradizionali il rallentamento è legato ai crescenti quantitativi di rifiuti di imballaggio selezionati ma non ritirati dal mercato, un dato che rischia di incidere sulla contabilizzazione dei flussi di riciclo effettivo. In questo contesto di incertezza legato anche alla situazione geopolitica, per l'anno iniziato da poco si prevede che sempre più imballaggi a fine vita saranno affidati dai Comuni al sistema rappresentato da CONAI e dai Consorzi di filiera: più di 5 milioni e mezzo di tonnellate, in crescita rispetto ai 4 milioni e 740.000 del 2024. Ma una quota crescente potrebbe non rientrare nelle filiere di riciclo.

A2A: sperimenta primo impianto illuminazione pubblica con plastica riciclata

Trasformare i rifiuti in infrastrutture, la raccolta differenziata in valore concreto, l'economia circolare in un servizio urbano misurabile. È questo l'obiettivo del progetto pilota avviato da A2A a Stradella, in provincia di Pavia, dove prende forma una sperimentazione innovativa di illuminazione pubblica realizzata con plastica riciclata post-consumo. Il progetto, promosso da A2A Illuminazione Pubblica con il supporto di A2A Ambiente in collaborazione con il Comune di Stradella e con i partner industriali Niteko Illuminazione, Corepla - il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, e Breplast – Gruppo Montello, prevede l'installazione di 21 lanterne urbane realizzate in polietilene post-consumo proveniente dalla raccolta differenziata locale. La sperimentazione consentirà di monitorare per 12 mesi le prestazioni dell'impianto in termini di consumi energetici, durabilità dei materiali, qualità della luce, sostenibilità ambientale e riciclabilità, con l'obiettivo di valutare l'applicabilità del modello su scala più ampia. Le lanterne installate sono realizzate con una percentuale di plastica riciclata superiore al 50%, certificata Psv, e integrano tecnologia Led ad alta efficienza e il sistema autopulente brevettato Rotoskin, che contribuisce a ridurre la manutenzione e a mantenere elevate prestazioni nel tempo.

Mud 2026, dichiarazione ambientale entro il 3 luglio

Scade venerdì 3 luglio 2026 il termine entro il quale inviare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio, al fine di dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2025, ma con il format oggetto del Dpcm 30 gennaio 2026 (Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026) che sostituisce "integralmente" quello di cui al precedente Dpcm 29 gennaio 2025. Anche quest'anno il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) si presenta con un format nuovo e la consegna alle Ccia va fatta entro il prossimo 3 luglio e non entro il canonico 30 aprile, come previsto dalla legge 70/1994. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 è stato pubblicato il Dpcm 30 gennaio 2026 sostitutivo del modello di cui al Dpcm 29 gennaio 2025, usato lo scorso anno. La scadenza iniziale si sposta a luglio.